

L'ordinamento giuridico veronese. Pluralità di fonti normative e loro evoluzione

di Lorenzo Manfro

(testo introduttivo estratto della Tesi di Laurea dell'Autore "I reati di falso tra statutaria veronese e diritto comune", a.a. 1996-97, Università degli studi di Padova, Facoltà di giurisprudenza, relatore dott. Giorgio Zordan)

SOMMARIO: 1- Dal libero comune alle basi della signoria scaligera. Le redazioni statutarie del Duecento: 1.1 Gli statuti del 1228. 1.2 Gli statuti del 1276. 1.3 Le fonti giuridiche perdute: ipotesi per una loro ricostruzione. 2- Le revisioni statutarie di Cangrande della Scala, vicario imperiale. Gli statuti comunali del 1327, gli statuti della *Domus mercatorum* e delle Arti del 1319: 2.1 Premessa. 2.2 Gli statuti comunali del 1327. 2. 3 Gli statuti della *Domus mercatorum* e delle arti secondo la revisione del 1319 e le successive modifiche. 2.4 Gli statuti del collegio dei notai. 3- La dominazione viscontea su Verona: 3.1 La riforma dello statuto comunale (1393) e la legislazione per decreto di Gian Galeazzo Visconti. 3.2 Altre riforme statutarie. 4- Verona e la Serenissima. 4. 1 La dedizione di Verona e i privilegi concessi dalla Dominante. Il primo impatto veneziano con l'ordinamento veronese. 4. 2 La riforma dello statuto comunale (1450) e brevi note circa gli interventi sugli altri corpi statutari. 4. 3 Dopo lo statuto. Conservazione e riforme.

Paragrafo primo. Dal libero comune alle basi della signoria scaligera. Le redazioni statutarie del Duecento

1.1 Gli statuti del 1228

Come si è anticipato, si conservano due sole redazioni ducentesche dello statuto veronese, stese rispettivamente nel 1228 e, almeno nel suo nucleo originale, nel 1276. Non è il caso di tornare sull'importanza di queste due compilazioni, che attestano la lenta evoluzione da un regime di libero comune ad una struttura di governo tendenzialmente signorile, gestita da una ristretta oligarchia economica, processo che altrimenti sarebbe ricostruibile solo attraverso problematici indizi, vista la lamentata "latitanza" della documentazione pubblica veronese a tutto il XIV secolo¹. Si può ricordare

¹ Qualche utile informazione è comunque ricavabile da fondi d'archivio privati e soprattutto ecclesiastici, già oggetto di vari studi. Quanto al periodo scaligero, un ampio *excursus* sulla documentazione tra il 1259 e il 1304 è offerto da W. HAGEMANN, *Die entstehung der Scaligersignorie in Verona (1259-1304)*, Berlin 1937, pp. 106 e ss. Si veda anche, IDEM, *Unbekannte dokumente zur geschichte der Scaliger von Verona (1259-1304) aus dem Archivio Segreto Vaticano*, in AA. VV., *Mélanges Eugène Tisserant-Studi e Testi*, Roma 1964, pp. 347-378 e IDEM, *Documenti sconosciuti dell'Archivio Capitolare di Verona per la storia degli Scaligeri*, in AA. VV., *Scritti in onore di Mons. Giuseppe Turrini*, Verona 1973, pp. 319-397. Non vanno dimenticati inoltre C. CIPOLLA, *La storia scaligera secondo gli Archivi di*

Gli statuti del Duecento

il tentativo della più recente storiografia di armonizzare, nel quadro di un processo di sviluppo istituzionale in certo modo coerente e continuo, il dominio esercitato su Verona dal “tiranno” Ezzelino da Romano tra il 1232 e il 1259-60, periodo questo che non risulta comunque espressamente documentato dagli statuti².

Agli statuti del notaio Calvo, cosiddetti dal nome del causidico che ne copiò il testo, si dedicheranno più avanti ulteriori considerazioni, ricordando alcuni dei dubbi che l’esame di questo antico corpo legislativo evidenzia, soprattutto sotto il profilo della sua completezza e vigenza. Resta però innegabile che il codice capitolare³ rappresenti il più sostanzioso documento relativo alla struttura istituzionale del primo comune veronese, il cui termine *a quo* viene di regola indicato nel 1136, in quanto a questo anno si registra la prima menzione documentale dei consoli⁴. Si deve infatti

Modena e Reggio, in: Miscellanea di storia veneta edita per cura della Regia Deputazione Veneta di Storia patria, serie II, tomo IX, Venezia 1903, IDEM, *Storia scaligera negli Archivi di Siena*, estratto da “Archivio Storico Italiano”, serie V, tomo XXV (1905), IDEM, *Documenti per la storia delle relazioni diplomatiche fra Verona e Mantova nel secolo XIV*, in: Miscellanea di storia veneta cit., serie II, tomo XII, parte I, Venezia 1907 ed infine, ma solo in parte, E. ROSSINI, *Verona nelle carte veronesi del medioevo (916-1329)*, in “Studi Storici Veronesi”, XVIII-XIX (1968-1969), pp. 1-47.

² Cfr. G. M. VARANINI, *Istituzioni società e politica nel Veneto dal comune alla signoria (secolo XIII- 1329)*, in AA. VV., *Il Veneto nel Medioevo. Dai comuni cittadini al predominio scaligero nella Marca*, a cura di A. CASTAGNETTI e G. M. VARANINI, Verona 1991, p. 332 e pp. 335-344 e BIANCHI - VARANINI, *Statuti comunali e Signoria* cit., pp. 16-17.

³ Il codice, che il Simeoni identifica senz’altro coll’originale vergato dal notaio Calvo (SIMEONI, *Il comune di Verona fino ad Ezzelino, e il suo primo statuto*, in “Studi storici veronesi”, X (1959), p. 86), è attualmente conservato presso la Biblioteca Capitolare di Verona (d’ora in poi B. Cap. Vr.), codice CIC. Per questi statuti si farà comunque riferimento all’edizione settecentesca del Campagnola, il cui titolo per esteso è *Liber juris civilis Veronae ex Bibliothecae Capitularis eiusdem civitatis autographo codice, quem Wilielmus Calvus notarius, anno Domini MCCXXVIII scripsit*, Verona 1728, che riporta con buona fedeltà il testo statutario.

⁴ Si tratta di tre documenti del giugno di tale anno, già pubblicati da G. B. BIANCOLINI, *Dei Vescovi e governatori di Verona*, Verona 1757, pp. 134-139. Sulle origini del comune di Verona sono consultabili i sempre validi studi di L. SIMEONI, *Le origini del comune di Verona*, in “Studi storici Veronesi”, VIII e IX (1957-58), pp. 87-151, e IDEM, *Il primo periodo della vita comunale a Verona*, in *ibidem*, pp. 152-180. Ricerche più recenti hanno comunque messo in luce la necessità di anticipare almeno i prodromi dell’organizzazione comunale, al cui effettivo manifestarsi avrebbero fatto da freno sia la forte pressione imperiale sulla città, sia la personalità di Alberto di Sanbonifacio, conte di Verona dal 1116 al 1135. Il Sanbonifacio seppe infatti portare ad alto prestigio, per l’ultima volta, la carica comitale veronese, rallentando in tal modo il libero esplicarsi di nuove forme organizzative, di cui rimangono infatti testimonianze sporadiche. Deciso nell’anticipare ampiamente il manifestarsi di istituti riacciabili ad una embrionale organizzazione comunale è V. CAVALLARI, *Sulle origini delle autonomie a Verona*, in *Scritti in onore di Monsignor Giuseppe Turrini* cit., pp. 87-143, specialmente pp. 112-115 (questo studio raccoglie e riordina precedenti pubblicazioni dello stesso autore, sostanzialmente non divergenti da quanto sostenuto nell’edizione citata). Sempre in questo senso, anche se con sfumature diverse, si veda anche G. C. MOR, *Dalla caduta dell’impero al comune*, in AA. VV., *Verona e il suo territorio*, Istituto per gli studi storici veronesi, vol. II, Verona 1964, pp. 158 e ss. Per un quadro più generale, cfr. anche il recente A. CASTAGNETTI, *L’età precomunale e la prima età comunale (1024-1213)*, in *Il Veneto nel Medioevo. Dai comuni cittadini al predominio scaligero nella Marca* cit., pp. 44-49 e pp. 58-60 in particolare. Può essere utile anche qualche informazione sulla famiglia comitale dei Sanbonifacio, considerando il ruolo di primo piano da essa avuto in queste vicende, per cui cfr. oltre ai datati lavori di B. BAUDI DI VESME, *I conti di Verona*, in “Nuovo Archivio Veneto”, XI (1896), pp. 243-300, e di L. SIMEONI, *Per la genealogia dei Conti di S. Bonifacio*, in “Studi storici Veronesi”, XII (1962), pp. 65-87, anche V. CAVALLARI, *Ricerche sul conte cittadino e sulle origini delle autonomie*, Verona 1971, A. CASTAGNETTI, *Le due famiglie comitali veronesi: i S. Bonifacio e i Gandolfingi-Di Palazzo (sec. X, inizio XIII)*, in G. CRACCO, A. CASTAGNETTI, S. COLLODO, *Studi sul Medioevo Veneto*, Torino 1981, pp. 43-93 e il recentissimo A. NESTORI, *Storia della famiglia comitale dei Sanbonifacio*, Vicenza 1995.

considerare che al 1228 è databile⁵ solo la trascrizione del materiale statutario, sedimentatosi, secondo le ricerche del Simeoni,⁶ a partire dal XII secolo, principalmente sulla scorta del giuramento del podestà.

Ad ogni modo, le 282 *poste*⁷ di cui si compone lo statuto del Calvo, non divise in libri come avverrà per le redazioni successive dello statuto, disegnano un quadro delle istituzioni cittadine focalizzato sull'asse podestà - consiglio cittadino cui va affiancata la *concio* o *arengo*⁸, con un primo abbozzo di organizzazione amministrativa nella disciplina delle mansioni di giudici, consoli, procuratori, massari ecc. La mancanza di un'espressa normativa per il consiglio⁹ non permette

⁵ La datazione si ricava dall'*explicit* finale del codice, che reca infatti: (s.) *Expletus ac peractus est liber iste Juris Civilis Urbis Veronae in mense madii, qui fuit in anno Domini MCCXXVIII, indictione I, domino comite Manfredo de Curte Nova potestate existente Veronae cujus extitit vicarius et judex dominus Ubertus de Marnate. Eodemque tempore fuerunt iudices communis Veronae domini Henzelerius de Dairago atque Arnoldus Mediolanenses. Existentibus procuratoribus communis Veronae dominus Aldo de Sancto Zorzo iudice, Wilielmo de Zerellis atque Bonaventura de Liazario. Ego Wilielmus qui dicor Calvus, domini Ottonis regis notarius predicta scripsi. Insuper per magister Rodolfinus de Vicentino eandem miniaturam fecit. Liber juris cit.*, pp. 211-212.

⁶ Si veda SIMEONI, *Il comune di Verona fino ad Ezzelino* cit., pp. 93-98. L'autore ritiene che il *Liber juris* vada diviso, da un punto di vista cronologico, in quattro distinte sezioni, di cui la prima e più antica risalirebbe all'arco di tempo compreso tra il 1178 e il 1220. Al 1228 sarebbero databili solo gli statuti CCLXIV-CCLXXXII. Cfr. *Liber juris* cit., p.195 e ss. (*Haec sunt statuta et ordinamenta facta per illos qui fuerunt electi per potestatem ad ea facienda in potestaria domini comitis Manfredi in MCCXXVIII, indictione I*).

⁷ Di queste, quattro sono semplici *additiones* ad altri statuti che il compilatore dimenticò di collocare accanto ai capitoli riformati (*Liber juris* cit., capp. CCXL-CCXLIII, pp. 181-182), mentre una quinta menziona l'avvenuta abrogazione di un altro capo statutario, di cui non si ha però traccia nella redazione del Calvo. Malgrado il codice non sia diviso in libri, una tendenziale ripartizione delle *poste* è peraltro innegabile. Cfr. CIPOLLA, *Compendio della storia politica di Verona*, Verona 1955, pp. 98-99. Utile è anche la tabella di raffronto tra gli statuti del 1228 e quelli del 1276 compilata da G. MOSCHETTI, *Gli statuti comunali di Verona del 1276 con le aggiunte fino al 1323; nota critica*, estratto da "Studia et documenta historiae et iuris", VII (1941), pp. 12-14 nota 24 dell'estratto.

⁸ La prima presenza di un podestà è documentata per l'anno 1169, quando la carica venne affidata al conte Bonifacio di Sanbonifacio. In precedenza, l'esperienza della magistratura unica si era registrata nel 1151 con il rettorato di Alberto Tenca che, per alcuni anni, subentrò nelle funzioni dei consoli. CASTAGNETTI, *L'età precomunale* cit., pp. 73-75. Peraltro, fino al 1196 continuò una certa alternanza tra consoli e podestà. SIMEONI, *Il comune di Verona fino ad Ezzelino* cit., pp. 63-64. Quanto al consiglio, esso è ricordato per la prima volta da un documento del 1178 (G. FACCIOLI, *Il comune di Verona nei suoi istituti di diritto pubblico e privato nel periodo dell'autonomia 1136-1228*, Verona 1975, p. 14), ma non sempre è agevole distinguere, quanto a funzioni e struttura, il consiglio dalla più antica *concio*. Cfr. CAVALLARI, *Sulle origini delle autonomie* cit., pp. 122-142, per un tentativo in questo senso. Per alcuni aspetti generali circa l'organizzazione istituzionale dei più antichi comuni veneti, cfr. anche VARANINI, *Istituzioni società e politica* cit., pp. 285-315, con ampia bibliografia richiamata in nota, mentre per uno sguardo ancor più generale cfr. il recentissimo CARVALE, *Ordinamenti giuridici* cit., pp. 258-266 e 474-487 con ampi riferimenti bibliografici.

⁹ CAVALLARI, *Sulle origini delle autonomie* cit., pp. 140-142. Sulla composizione del consiglio qualche informazione si può comunque ricavare dalla documentazione d'archivio già pubblicata. Anche la disciplina statutaria relativa al podestà, oltre che poco organica, appare, come si è visto, lacunosa. L'elezione doveva avvenire su iniziativa del podestà, incaricato d'attivare la procedura tre mesi prima della scadenza del proprio mandato (*Et potestatem, vel rectorem seu rectores pro communi Veronae eligi faciam per tres menses ante exitum mei regiminis. Liber juris* cit., cap. CXLII, *De postis preordinandis*, p. 105). L'eletto aveva quindi quattro giorni, a partire dalla comunicazione, per accettare l'incarico, nel qual caso doveva giurare di *suscipere regimen civitatis Veronae*, altrimenti in podestà in carica provvedeva a far nominare un sostituto (Cfr. *Liber juris* cit., cap. I, *De iurejurando rectoris*, pp. 1-3, e cap. IV, *De salario rectorum*, pp. 6-8). Rilevante è che non si parli dell'organo cui concretamente spettava l'elezione. FACCIOLI, *Il comune* cit., p. 17, propone l'*arengo*, ma nulla di preciso mi pare trapeli dal codice o dalla documentazione archivistica. A ben vedere, il vuoto legislativo accennato per il podestà, mi sembra caratteristico di tutte le cariche pubbliche menzionate dagli statuti. Per un esempio, il cap. XI (*Ut finito officio mora fiat*), dopo aver disposto che i *viatores camerae* fossero in numero di otto, soggiungeva che essi *eligantur per illos qui eligunt alios officiales communis Veronae*. (*Liber juris* cit., pp. 12-14.)

Gli statuti del Duecento

tuttavia ampie indicazioni sulle forme entro cui concretamente si svolgevano i rapporti tra le più alte autorità comunali. Non mi sembra però azzardato affermare che esse di fatto esercitassero funzioni esecutive, se non di semplice suggello legale a decisioni prese da più ristrette *élite* di governo, espressioni, queste, delle fazioni di volta in volta dominanti la vita politica veronese.*

Al di là di questo, in un quadro che spesso gli eventi dovevano rendere solo teorico, al podestà spettavano funzioni eminentemente esecutive e giudiziarie, riassumibili nell'*imperium* e nella *potestas gladii*. Quanto alla funzione legislativa¹⁰, essa risultava articolata in un procedimento nelle intenzioni democratico, solo sommariamente descritto dagli statuti, per i quali il podestà doveva giurare di attenersi a quanto contenuto *in postis ordinatis ab illis qui electi fuerint in postis statuendis et per consilium publicum comunis Veronae (...) confirmatis*¹¹. Quindi al consiglio, ovvero anche all'*arengo* popolare, spettava l'approvazione delle *poste*, mentre più vaga mi sembra la norma circa i depositari del potere propositivo, identificabili di volta in volta nello stesso podestà¹², o negli statuari di nomina podestarile¹³, se non nel consiglio stesso¹⁴, senza dimenticare la documentata iniziativa di consoli, giudici o procuratori¹⁵. Ad ogni buon conto, il podestà giurava di osservare tutte le modifiche del proprio giuramento disposte dal consiglio, ad eccezione di quelle ipotesi in cui fosse espressamente vietata, tanto al consiglio quanto all'*arengo*, la possibilità di novellare le disposizioni

Chi poi fossero i titolari di questa competenza, mi sembra che il codice non lo specifichi mai. Simili lacune non dovrebbero però sorprendere laddove si consideri la frizzante lotta di potere che caratterizza questo periodo di storia veronese, forse tale da sconsigliare una troppo rigida normativa sull'elezione alle cariche pubbliche. Insomma, l'incertezza normativa finiva col favorire "giochi di palazzo" e scelte imposte dalla *pars* dominante.

¹⁰ Quando si parla qui ed altrove di funzioni legislative o amministrative, si opera una scelta di comodo, dettata da abitudine lessicale. Ciò che dev'essere chiaro è che con l'uso di simili espressioni non si vuole certo alludere ad un'entità statale così come la si intende oggi, magari con una già delineata divisione dei poteri. Il primo ed intraprendente comune veronese era tutto tranne che uno stato in senso moderno.

¹¹ *Liber juris*, cap. I, cit.

¹² Il podestà, in questi casi, poteva limitarsi a richiamare l'attenzione del consiglio su questioni meritevoli d'intervento. Cfr. ad esempio *Liber juris* cit., *Documenta*, pp. XX-XXIII, relativo ad una *posta* del 1225. In questo caso il podestà Goffredo di Pirovano chiedeva *consilium* al "parlamento" cittadino, che decise poi di approvare la proposta avanzata da uno dei consiglieri. Per una procedura del tutto simile cfr. anche E. ROSSINI, *Il card. Adelardo II (1188-1214) e il comune di Verona a Legnago, Roverchiara, e Monteforte d'Alpone*, Verona 1991, documento 2, pp. 81-83. La decisione documentata è del 1207.

¹³ Come è il caso della normativa promulgata nel 1228, durante la podesteria di Manfredo di Corte Nuova. Cfr. *supra* nota 6.

¹⁴ Cfr. G. FACCIOLO, *Il caput DXXXV del Liber Iuris Civilis Urbis Veronae*, in "Studi Storici Veronesi", VI (1957), p. 63 nota 14, per la menzione di un documento che riporta una *posta* del 1203 *facta (...) in toto comunis Veronae consilio coadunato campagna (!) pulsata et ipso consilio et hominibus ipsius consilii laudando et confirmando*.

¹⁵ Cfr. ROSSINI, *Il card. Adelardo II* cit., documento 4, pp. 87-89. In questo caso il podestà agiva *per voluntatem consulum et procuratorum et consiliarum comunis Verone*. Nel 1201 invece, il podestà Salinguerra di Ferrara proclamava uno *statutum de consilio et voluntate nostrorum iudicum (...) et iusticie Verone consulum (...) et de voluntate consilii Verone*. Cfr. SIMEONI, *Il comune di Verona fino ad Ezzelino* cit., documento VI, pp. 126-127.

statutarie¹⁶. La centralità del consiglio o dell'*arengo* in materia di legislazione, ed anche i limiti che tali organismi potevano incontrare, mi pare siano ben ricordati dalla *posta* statutaria.

Quanto al diritto applicato, le osservazioni generali che si sono proposte nella prefazione danno già una chiara visione della dinamica dell'ordinamento giuridico veronese. In realtà, la non perspicua, almeno all'osservatore moderno, elencazione di *leges et bonos mores et postas sive jus civile infrascriptum*¹⁷ contenuta nello statuto ha dato spunto a più di una discussione, alimentata da un'impostazione metodologica oggi in parte superata tesa ad individuare una precisa gerarchia delle fonti delineata dallo statuto¹⁸. A quel punto il problema nasceva dalla constatazione che le non meglio specificate, a parere del Nicolini e del Liva, *leges* sembrano poste sullo stesso piano del diritto statutario e delle consuetudini, tanto da lasciare dubbiosi sulla presenza e sulla misura di un richiamo al diritto comune. In sostanza rimaneva incerto se gli statuari volessero effettivamente riferirsi ad esso, o se la locuzione statutaria non ne adombrasse invece una formale esclusione dalla fonti di diritto applicabili a Verona¹⁹.

Le perplessità riguardavano comunque solo l'ipotetica gerarchia valida per il civile. Quanto al diritto criminale, il reciso disposto statutario affidava all'*arbitrium*²⁰ del podestà la sanzione delle ipotesi non disciplinate, escludendo espressamente il ricorso alle *leges*. Che poi si vogliano intendere tali *leges* come diritto comune o semplicemente come diritto scritto, se non addirittura come leggi

¹⁶ *Omne illud quod cum communitate consilii, vel majoris partis huic meo juramento additum fuerit, bona fide absque fraude attendam. Eo salvo quod capitula superius scripta in quibus continetur quod non debet aliquid immutari voluntate consilii vel arengi in suo robore permaneant, ita quod in nullo immutari possint. Liber juris* cit. cap. CCXXXVIII (*Ut servetur id quod additum fuerit per consilium*), p. 180.

¹⁷ *Ibidem*, cap. II (*De causis terminandis sine mora et earum judicatura*), pp. 4-5. Formulazioni nella sostanza simili si rinvengono in altri capitoli statutari, quali ad esempio il cap. XXII (*De appellationibus et qui debeant de appellationibus cognoscere et judicare*), *ibidem*, pp. 20-21, dove si imponeva di definire la causa *secundum leges et bonos mores et jus civile civitatis Verone*. Quindi il cap. CLXIX (*Sacramentum judicum communis Veronae*), *ibidem* pp. 128-129, per il quale i giudici del comune giuravano di [*dicere*] *jus secundum leges et bonos mores et statutum huius civitatis Veronae*. Infine il cap. CCV (*Sacramentum consulum justitiae*), *ibidem* pp. 158-159, che imponeva ai consoli *justitiae*, di [*dicere*] *inter homines de districtu Veronae secundum leges et bonos mores et postas civitatis Veronae*.

¹⁸ Il riferimento va principalmente a U. NICOLINI, *I giuristi postaccursiani e la fortuna della glossa in Italia*, in AA. VV., *Atti del convegno internazionale di studi Accursiani*, Milano 1968, specialmente pp. 915-916 per una incidentale menzione degli statuti ducenteschi e soprattutto a A. LIVA, *La gerarchia delle fonti di diritto nelle città dell'Italia settentrionale*, Milano 1976, pp. 43-51. Per un recente e originale tentativo di interpretazione cfr. anche BIANCHI - VARANINI, *Statuti comunali e Signoria* cit., pp. 43-44, nota 152, dove si sottolinea la necessità di un ripensamento delle conclusioni dei due autori citati. Ma si torni alle già citate e recenti opinioni del Grossi (cfr. *supra*, pp. II-III, nota 5) nonché alle significative affermazioni del Santarelli (cfr. in particolare SANTARELLI, "*Ius commune*" e "*iura propria*" cit., pp. 636-637).

¹⁹ In particolare Liva ritiene (riteneva ?) che il termine *leges*, utilizzato da questi statuti e anche da quelli del 1276, non possa "tradursi" con diritto romano, per cui la complessa espressione statutaria farebbe riferimento al solo diritto veronese, tanto scritto quanto consuetudinario. LIVA, *La gerarchia delle fonti* cit., specialmente pp. 44-45. Il Liva del resto riprende e sviluppa la posizione di NICOLINI, *I giuristi postaccursiani* cit. p. 916.

²⁰ *In criminibus non sim adstrictus judicare secundum leges, sed vel (!) meo arbitrio diffinire possim*, recitava infatti il *Liber juris* cit., cap. LXXXII (*De poenis criminum*), p. 64. Non torno a quanto già osservato in premessa circa la portata del divieto.

Gli statuti del Duecento

municipali²¹, ciò non modifica una “gerarchia” delle fonti strutturata esclusivamente sullo statuto *in primis* e sulla discrezionalità per i casi non previsti. *Arbitrium* che doveva poi concretarsi in un naturale ricorso a consuetudini sanzionatorie e prassi giudiziarie originatesi sulla scorta dell’applicazione di diritti germanici, soprattutto il diritto longobardo, di cui è documentato l’utilizzo almeno a tutto il XII secolo²², ma nulla di preciso risulta dagli statuti, in particolare circa la possibilità del ricorso al procedimento analogico.

L’ambiguità, quindi, rimaneva per la “gerarchia delle fonti” applicabili nel civile, vista la difficoltà interpretativa, lamentata dai citati autori e legata alla pretesa imprecisione del passo statutario sopra citato. Malgrado l’opinione del Liva²³, mi pare che la formulazione veronese non diverga sostanzialmente da altre simili dichiarazioni statutarie del primo Duecento²⁴, che in più casi

²¹ Cfr. LIVA, *La gerarchia delle fonti* cit., pp. 46-48. Con l’ultima interpretazione si modifica in parte quella da me di seguito accettata, la quale mi sembra ben risultare dal testo della *posta* considerata. La norma, stando al Liva, statuirebbe l’obbligo per il podestà di punire qualsiasi delitto, al di là di una sua espressa disciplina statutaria, il che mi sembra peraltro naturale. Mi pare però che alcuni elementi, non considerati dall’autore citato, portino più di un motivo di dubbio, anche a restare nell’ambito della sua impostazione metodologica. Una prima indicazione viene dallo statuto del 1327 corrispondente a quello sopra citato. Esso infatti, riferito espressamente ai delitti non previsti dagli statuti, non faceva altro che svolgere, con migliore precisione, la norma precedente, rendendo del tutto chiaro che le *leges*, la cui applicazione si vietava, fossero da identificarsi col diritto romano (Cfr., *Gli statuti di Verona del 1327* cit., III, cap. XXXI, *De penis criminum non determinatis per statuta in quibus dominus vicarius, iudices et consules comunis Verone habeant liberum arbitrium puniendi; et quod in absolutionibus et condemnationibus faciendis primo interrogentur iudices domini vicarii sive comunis Verone, secundo iudices consules, tercio consules layci*, p. 455, su cui si tornerà più avanti). Se anche questa obiezione può superarsi nell’ottica, sostenuta dal Liva, di una modificazione della “gerarchia delle fonti” seguente alla redazione del 1327, v’è un altro capo statutario, sempre del 1228 e ancora una volta non considerato dal Liva, che mi pare assai rilevante. Il cap. LXXXI (*De poena falsantis monetam*), *Liber juris* cit., p. 64, disponeva infatti, che il falsificatore di monete dovesse essere punito *secundum leges*. Mi pare difficile sostenere anche in questo caso la “traduzione” di *leges* con norme comunali. Non solo, ma v’è motivo di sospettare che il riferimento vada proprio al diritto comune. Ancora una volta infatti, gli statuti del 1327, esplicitando la precedente norma, punivano questo falsario con il rogo, pena tipica del diritto romano. Cfr., *Gli statuti di Verona del 1327* cit., III, cap. LI, *Qualiter puniatur quelibet persona que fecerit falsam monetam magnam vel parvam, et quod unusquisque per sacramentum omnes denarios quos habuerit franget et de pena contrafacientis et de cridatu fiendo infra dictum tempus de predictis denariis curandis et cercandis*, p. 465, e C. CALISSE, *Storia del diritto penale italiano dal sec. VI al XIX*, Firenze 1895, p. 281.

²² Si veda, solo a titolo d’esempio, *Liber juris* cit., *Documenta*, pp. XVI-XVII. Si tratta di una sentenza civile pronunciata dai consoli veronesi nel 1140, *secundum longissimam et antiquissimam consuetudinem Regum et Ducum, Marchionum, aliorumque laicorum principum et clericorum et secundum longobardam legem*.

²³ Come si è notato, questo autore esclude che *leges* possa intendersi come diritto romano, e si è visto come una simile affermazione sia perlomeno dubbia per la normativa criminale. Volendo ancora rimanere nell’ottica prospettata dal Liva, per il capo qui in esame, alle fondate obiezioni della Bianchi e del Varanini, può essere utile affiancare la considerazione di un documento del 1225, dove, per indicare il diritto cittadino, si parla di *postae et jus civile civitatis Veronae*, secondo modalità espressive che mi sembrano tipiche della documentazione statutaria del Duecento veronese. *Liber juris* cit., *Documenta*, pp. XX-XXIII. Quindi v’è un ulteriore motivo di dubitare, semmai ve ne fosse bisogno, della coincidenza tra *leges* e diritto statutario. In definitiva, oltre che l’impostazione metodologica sostenuta dal Liva, anche buona parte delle osservazioni svolte sulla presunta gerarchia delle fonti veronese sono insostenibili, statuto alla mano.

²⁴ Vedasi l’ampia documentazione citata da LIVA, *La gerarchia delle fonti* cit., pp. 17-124. Una riprova di quanto si sta sostenendo è data dagli statuti padovani, espliciti fin dal 1208 nel dichiarare l’applicazione in primo luogo dello statuto e, nell’ipotesi di lacune, dello *ius civile*, salvo il ricorso alle *antiquas et bonas consuetudines civitatis Padue* laddove entrambe le fonti diritto scritto tacevano. *Ibidem*, p. 18. In linea con la più vaga formulazione veronese si collocavano invece, tra gli statuti della Marca, le disposizioni trevigiane del 1207 e del 1230 (*Ibidem*, p. 25) e quelle di Bassano del 1265 (*Ibidem*, p. 35).

sostanzialmente ricalcavano alcuni capitoli della Pace di Costanza²⁵. Piuttosto, tornando a quanto si è già osservato, non è il caso di impostare il rapporto tra *ius commune* e diritto statutario in termini di gerarchia. Meglio ragionare in termini di ordinamento giuridico, che risulta ben delineato dalla norma nel pacifico e direi naturale interagire di statuto, consuetudini e *leges*, cioè diritto comune. Che poi *in primis* si applicassero le *postae* e la consuetudine mi sembra del tutto comprensibile²⁶, chiamandosi il diritto comune a colmare gli ampi “vuoti legislativi”: di ciò che neppure la scienza giuridica medievale più attenta agli sviluppi degli *iura propria* dubitava²⁷. Solo in materia di feudi e di fitti ci si regolava, ma se si vuole anche questa precisazione è del tutto prevedibile, *secundum usum Regni et Regionis*, vale a dire secondo l’uso comune²⁸. In conclusione non è opportuno parlare di testi normativi ambigui o poco chiari, visto che non vi può essere alcun dubbio sulla portata della *postea* veronese e sulla piena vigenza del diritto comune nell’ordinamento giuridico cittadino²⁹.

Del resto, per il civile, la rinuncia ad un sistema completo e comunque superiore quale quello romano avrebbe significato un troppo vasto vuoto normativo, incolmabile, a differenza di quanto avveniva per il penale, con l’*arbitrium* o le sole consuetudini³⁰. Di ciò sono testimoni gli stessi statuti

²⁵ Per il testo della Pace si è fatto riferimento a quello edito da E. FALCONI, *La documentazione della Pace di Costanza*, in AA. VV., *Studi sulla Pace di Costanza*, Deputazione di Storia Patria per le province parmensi, sezione di Cremona, Milano 1984, pp. 79-104. Su di essa si vedano le annotazioni di U. GUALAZZINI, *La “Constitutio pacis Constantiae” quattro secoli dopo la sua emanazione nelle chiose di Denis Godefroy (1585)*, in *ibidem*, pp. 117-150 (soprattutto pp. 133-140).

²⁶ Altrimenti perché lo si sarebbe scritto ?

²⁷ Si veda l’assai istruttivo passo del Gandino citato dal SANTARELLI, “*Ius commune*” e “*iura propria*” cit., pp. 642-644. Il celebre giurista lombardo, così attento alla prassi giuridica, risolveva il caso di un possibile contrasto tra statuto e diritto comune (*ius civile*) in maniera del tutto prammatica a favore del primo. Il passo del giurista, come ben evidenziato dal Santarelli, dimostra anche la chiara inconsistenza dell’aggancio del *ius commune* all’Impero.

²⁸ *Liber juris* cit., cap. XLVII (*Ut iudex servet consuetudinem in feudis fictis et familiis*), pp. 42-43. Per un’annotazione sul diritto feudale si veda ancora GROSSI, *L’ordine giuridico medievale* cit., pp. 224-225.

²⁹ Ben diversa suonava la normativa veneziana, terra notoriamente “proibita” al diritto comune. Cfr., sia pure in un’ottica simile a quella del Nicolini, L. PANSOLLI, *La gerarchia delle fonti di diritto nella legislazione medievale veneziana*, Milano 1970, p. 224, che nota come “dell’identificazione dello *ius commune* come diritto imperiale è naturale conseguenza, infatti, la negazione della sua validità nel territorio della Repubblica di Venezia”. Cfr. anche pp. 244-245. Si veda anche P. S. LEICHT, *Lo stato veneziano e il diritto comune*, in AA. VV., *Miscellanea in onore di R. Cessi*, I, Roma 1958, pp. 203-211 e il più recente A. PADOVANI, *La politica del diritto*, in AA. VV., *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, II a cura di G. CRACCO e G. ORTALLI, Roma 1995, Istituto della enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, pp. 303-329, che però si distanzia in più punti dalle argomentazioni sostenute dal Leicht (pp. 304-307). Nota infatti il Padovani che “non esiste una sola prova del fatto che, in qualunque tempo, un imperatore tedesco si sia fondato sull’uso del *corpus iuris* all’interno di una città per sollecitarne l’obbedienza”. Anzi, “non Federico Barbarossa, ma i giuristi italiani sognavano la restaurazione delle leggi giustiniane come unico diritto dell’Impero cristiano.”

³⁰ Il ricorso al diritto romano in materia penale era, come si è in parte già anticipato, generalmente poco comune a tutto il Duecento, mentre le consuetudini sanzionatorie in materia dovevano essersi enucleate soprattutto sotto la spinta dell’applicazione di diritti germanici. Ciò in linea generale, visto che eccezioni sono segnalabili, come nel caso degli statuti di Padova, che opportunamente parlavano però di *iura comunia*, per i quali *condempnationes et absolutiones [fiant] secundum statuta et ordinamenta comunis Padue in illis casibus qui determinati sunt per statuta et ordinamenta comunis Padue. In illis vero casibus qui non sunt determinati per dicta statuta et ordinamenta, dicte condempnationes et absolutiones fiant secundum iura comunia. Statuti di Padova dal sec. XII all’anno 1285*, a cura di A. GLORIA, Padova 1878, I, cap. III (*De officio regiminis potestatis*), pp. 19 e ss. Resta che anche laddove, come a Verona, il diritto comune

Gli statuti del Duecento

che in più punti utilizzano, direttamente o meno, istituti romanistici, ovvero ne fanno esplicita menzione³¹, senza contare poi i frequenti riferimenti a istituti di matrice romanistica rintracciabili tra le carte d'archivio.

L'apparato giudiziario, disegnato da questi statuti, faceva capo principalmente al podestà, coadiuvato dalla curia composta dai tre *judices communis*, che necessariamente dovevano essere forestieri³², e dagli otto consoli di giustizia, dei quali due giudici, scelti tra coloro che avessero "udito" *leges* per tre anni fuori Verona, e gli altri laici³³. Il podestà, in questo ambito, pare rivestire un ruolo centrale³⁴, ma dagli statuti non traspare una netta distinzione di competenze tra gli organi giudiziari indicati e, ad esempio, non risulta delineata l'autonoma figura di un *iudex maleficiorum*. Ne viene che le sentenze sia civili che penali potevano concretamente essere pronunciate, senza rilevanti distinzioni, tanto dal podestà³⁵, quanto dai giudici del comune o dai consoli di giustizia³⁶. Quanto agli appelli, la normativa per essi dettata non è punto lineare, risultando chiaro solo il tendenziale tentativo di limitare, il più possibile, l'appello imperiale, mai esplicitamente negato³⁷, ma

non veniva espressamente richiamato, il mancato "rinvio" doveva concernere soprattutto, se non esclusivamente, la *pars* sanzionatoria di esso, del tutto dimenticata e inapplicabile, schiacciata com'era dal "ricordo" dell'applicazione del diritto longobardico.

³¹ Solo per fare un esempio, già indicato da CARLINI, *De pace* cit., p. 14, il cap. LI (*Ut solemnitates novellarum constitutionum possint omitti*) escludeva la necessità delle forme richieste dalle Novelle *in libelli (!) oblationibus, satisfactionibus, feriis, dilationibus, sportulis, dandisque possessionibus*. *Liber juris* cit. p. 44.

³² *Ibidem*, cap. IV cit. Sulla base della stessa *posta*, il podestà doveva curare che almeno uno di essi fosse sempre presente in città. Essi dovevano giurare di *jus dicere, bona fide sine fraude, de omnibus causis appellationum a X libris superius et maleficiorum, et de sententiis quae nullae dicuntur, et de iniquis arbitratibus, et de causa in integrum restitutionis quae incidit vel emergit in causa appellationis, licet non fuerit appellatum*. La competenza dei giudici in questione poteva fondarsi sia sul fatto che ad essi fosse stata presentata *querimonia*, sia su una delega del podestà. Cfr. *ibidem*, cap. CLXIX cit. Per ulteriori informazioni, cfr. FACCIOLI, *Il comune* cit., pp., 26-27.

³³ *Liber juris* cit., cap. CCVIII (*Qualiter consules debeant officium suum exercere*), pp. 161-162, che poneva la distinzione tra *consules iustitiae* e *consules rationis*. Essi dovevano, *jussu potestatis, inquirere maleficia tam in civitate quam extra commissa*, e, più generalmente, giudicare le controversie secondo quanto disposto dal podestà. Cfr. *ibidem*, cap. CCV cit. ed anche FACCIOLI, *Il comune* cit., pp. 54-57. L'obbligo di "udire" *leges* conferma il pacifico operare del diritto comune.

³⁴ Con maggiore sicurezza per il penale. Cfr. *Liber juris* cit., cap. CCLXVII (*Ut potestas teneatur inquirere captivos*), p. 198, che imponeva al solo podestà di *inquirere captivos* che si trovassero *in virtute communis* e di provvedere alla loro condanna o assoluzione nel termine di due mesi. Cfr. anche *ibidem*, cap. CVII (*De treva, qualiter sit tenenda et quibus personis ac rebus, vel non*), p. 83. Tale *posta* affidava al podestà, in via del tutto generale, di *vindicare* e punire i *maleficia* commessi. Si pensi poi alla pena *ad arbitrium* la cui determinazione veniva rimessa da questo statuto al solo podestà.

³⁵ Cfr. SIMEONI, *Il comune di Verona fino ad Ezzelino* cit., documento VII, pp. 127-128 in cui si legge una sentenza criminale pronunciata *in concione*, nel 1205, dal podestà Bartolomeo da Palazzo, alla presenza del giudice del podestà, di giudici consoli e di consoli.

³⁶ *Ibidem*, documento II, pp. 120-121 per una sentenza del 1197 pronunciata da Nicolò di Bionde, *iudex et Verone iusticie consul*. Peraltro il console pronunciò anche sulla base del consiglio avuto dai propri *soci*.

³⁷ Un'esplicita negazione avrebbe significato infatti trasgredire uno dei capitoli della pace di Costanza. L'appello, comunque, solo di rado veniva seguito direttamente dall'imperatore, che preferiva concederne l'esercizio ad altri, come, per ciò che riguarda la Marca, agli Estensi. Si noti che di una tale concessione si ha notizia ancora nel 1281, ma a questo punto essa era di fatto svuotata di qualsiasi valenza. VARANINI, *Istituzioni, società e politica* cit., pp. 334-335. Cfr. anche SIMEONI, *Il comune di Verona fino ad Ezzelino* cit., pp. 67-68.

senz'altro ostacolato. Ad esempio per gli appelli del distretto si imponeva il ricorso al solo podestà o ai giudici del comune³⁸, mentre forti limiti si ponevano all'appellabilità delle sentenze da essi pronunciate³⁹.

Ulteriori poteri giurisdizionali, naturalmente tralasciando le giurisdizioni private o ecclesiastiche, venivano riconosciuti ad altri ufficiali comunali, quali i *procuratores*, nelle materie di loro spettanza⁴⁰, ed anche ai rettori delle *villes* del distretto, in questo caso per cause il cui valore non superasse i 100 soldi⁴¹. Di maggior rilievo erano invece le sentenze rese dal podestà o dai consoli dei mercanti *super facto mercantariae*, per le quali il podestà comunale si impegnava non solo a provvedere circa l'esecuzione, ma anche a rigettare tutti gli appelli che avverso ad esse fossero proposti⁴². I giudizi arbitrali non sono invece espressamente disciplinati dagli statuti che pure in qualche punto ne fanno menzione, ad esempio attribuendo ai giudici del comune la competenza per l'appello *de iniquis arbitratibus*⁴³. Si cercherà in seguito di evidenziare i tratti della procedura, soprattutto penale, e la valutazione degli elementi di prova; per ora è sufficiente sottolineare il disordine del quadro giurisdizionale presentato da questi statuti, che solo traspare dalle brevi note precedenti. Del problema dovevano comunque essere avvertiti anche gli statuari ducenteschi, se nel 1228, nel quadro di un tentativo di organizzazione dei giudici veronesi, si imponeva che *omnes iudices de civitate et districtu, qui per tres annos audierunt leges extra civitatem, ponantur et scribantur in matricula*⁴⁴, in maniera del tutto simmetrica a quanto disposto per i *tabelliones*. L'esigenza di assicurarsi un ceto di validi professionisti, cui affidare mansioni tecniche e amministrative, traspare con sufficiente chiarezza dalla *posta* in esame, che, in questo senso, curava

³⁸ *Liber juris*, cap. XXII cit. Altrettanto avveniva per gli appelli relativi a giudizi possessori (*ibidem* cap. XXIII, *Ut a possessorio iudicio appelletur*, p. 21). Merita di essere ricordato anche il capo che ammetteva l'appellabilità, presso il podestà, delle sentenze pronunciate dal giudice ecclesiastico, relative a cause tra laici e *clerici*. *Ibidem*, cap. XX (*Ad quem sit appellandum ab Ecclesiastico iudice*), p. 19. In questo caso la scelta spettava alle parti, e il podestà doveva decidere *secundum leges vel statuta civitatis*.

³⁹ Per i limiti entro i quali si ammetteva l'appello delle sentenze pronunciate dal podestà, dai giudici del comune o dai consoli, cfr. *ibidem*, cap. XVI (*De re iudicata et a qua non possit appellari*), pp. 16-17, ed anche il cap. XXI (*De juramento faciendo ab appellante*), pp. 19-20, che imponeva, pena l'improcedibilità del ricorso, a coloro che avessero *de jure* diritto d'appello, di giurare d'agire *quia putant male iudicatum esse*, e non altrimenti.

⁴⁰ Cfr. FACCIOLI, *Il comune* cit., pp. 30-36 e 79-81.

⁴¹ *Liber juris* cit., cap. CLXIII (*Quae causae tractandae sint in villis*), pp. 122-123.

⁴² *Ibidem* cap. XXIV (*De appellationibus non recipiendis super sententiis mercatorum*), p. 22. Il testo dello statuto in esame diceva infatti: *non admittam appellationes factas a sententiis latis a potestate vel consulibus mercatorum super facto mercantariae, sed eorum sententias executioni mandabo, nulla exceptione opposita*. Nella sostanza analogo è anche il cap. CCXXVIII (*De appellationibus non admittendis*), p. 174.

⁴³ Cfr. sopra nota 32 di questo paragrafo.

⁴⁴ *Liber juris* cit., cap. CCLXIV (*Quod omnes iudices in Matricula scribantur*), p. 195. Alla registrazione erano tenuti quattro giudici eletti dal podestà, entro due mesi dall'inizio del proprio ufficio. Quanto ai tabellioni, la normativa citata di seguito nel testo si legge in *ibidem*, cap. CCLXV (*Ut omnes tabelliones in Matricula scribantur*), p. 196.

Gli statuti del Duecento

anche che la registrazione avvenisse *ponendo bonos cum melioribus secundum quod melius et utilius communi Veronae esse viderint*.

Alcune sintetiche considerazioni, prima di “liquidare” gli statuti del notaio Calvo, si possono spendere sulla normativa penale⁴⁵, quantitativamente poco ampia, con alcune vistose “lacune” destinate a tramandarsi fino agli statuti del 1450⁴⁶. L’argomento meriterebbe invero più appropriata attenzione, che in questa sede non è possibile impegnare, salvo travalicare i limiti di questo studio. Ci si limiterà quindi, sia ora che nell’esame delle successive redazioni statutarie, a quelle poche annotazioni che possano essere funzionali al proseguo della trattazione, mentre un esame più analitico della norma penale verrà tentato solo con riguardo ai delitti di falso.

Si può qui solo anticipare l’impressione, soprattutto per i più antichi statuti ducenteschi, di una disciplina fortemente commista di coloriture germaniche⁴⁷ e di concetti più moderni⁴⁸, che mette capo ad un sistema penale, per così dire, ibrido, in chiara evoluzione. Complessivamente infatti, esso registra il travaglio ed anche l’incertezza nell’abbandonare l’idea di pena privata⁴⁹, caratteristica di molta legislazione germanica, o più generalmente una concezione del diritto inteso “quale ordine di pace, cui si contrappone il torto, che ricomprende ogni sorta di lesione personale, fisica, patrimoniale ecc.; qualunque violazione è, dunque, sempre considerata rottura della pace, che comporta l’insorgere di uno stato di inimicizia”⁵⁰.

Da un lato, quindi, è facile incontrare numerosi riferimenti a sanzioni quali l’emenda, che mi pare debba intendersi come una semplice riparazione patrimoniale, o la *satisfatio*⁵¹, agganciabili

⁴⁵ Sebbene distinguere nettamente statuti dedicati a problemi penali da altri incentrati su questioni civilistiche non è sempre agevole. Del resto anche la normativa procedurale risulta frammista con quella sostanziale. Il problema, è armonizzare l’istintivo riferimento a categorie moderne con una legislazione quasi del tutto indifferente a sistemazioni organiche e razionali.

⁴⁶ Solo per fare un esempio, manca del tutto la disciplina per reati quali il furto o la rapina, di cui non è dato di trovare traccia neppure nelle successive revisioni statutarie.

⁴⁷ Mi pare che le trattazioni più generali sul diritto penale germanico siano ancora i classici CALISSE, *Storia del diritto penale* cit., pp. 1-168 e P. DEL GIUDICE, *Diritto penale germanico rispetto all’Italia*, Milano 1905 (anche in “Enciclopedia del diritto penale italiano”, a cura di E. Pessina, vol. I). Non va poi dimenticato il classicissimo A. PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell’impero romano alla codificazione*, V, Torino 1892, pp. 7-39, ma *passim* considerati i continui riferimenti al diritto germanico.

⁴⁸ Ritengo un po’ troppo entusiasta e semplicistica l’affermazione di FACCIOLI, *Il comune* cit., p. 60, per cui gli statuti avrebbero quasi del tutto superato il ricordo delle legislazioni criminali germaniche.

⁴⁹ Cfr. G. DIURNI, *Pena privata (dir. intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXII, Milano 1982, pp. 739-752, con richiamo bibliografico. Cfr. anche lo studio alquanto datato di G. ASTUTI, *Guidrigildo*, estratto da *Enciclopedia giuridica italiana*, VII, parte II, Milano 1934.

⁵⁰ DIURNI, *Pena privata* cit. p. 742.

⁵¹ Più in generale si può notare come in molti capi il podestà si impegnasse a far emendare, ovvero a dare soddisfazione, e solo di rado punisse o condannasse. Cfr. per esempio, *Liber juris* cit., cap. XCII (*De jniuriis verborum*) p. 72, per il quale il podestà giurava sia di punire che di far emendare (*Injurias verborum, bona fide ab utraque parte habita meo arbitrio puniam et emendari faciam*), e cap. XCIII (*Quando vis et injuria et an sit punienda est in arbitrio judicis*), p. 72, nel qual caso il podestà si impegnava a far dare soddisfazione (*faciam satisfieri*). Che l’emenda debba intendersi in senso stretto, come indicato nel testo, mi pare confermato, salvo aver frainteso, dal cap. LXXXVI (*De poena illius qui rupit*

entrambe ad un più ampio concetto di *compositio*, che spesso si fatica a ricostruire come un' autonoma pena pecuniaria imposta dall'ordinamento⁵². Più in generale, il sistema risulta articolato principalmente su istituti quali la tregua o la pace, cui si collega il bando, istituto questo elaborato in origine dalla legislazione e dalla prassi germanica⁵³. Significativamente, a dare la misura complessiva del sistema, il podestà giurava d'osservare e di far osservare la tregua secondo quanto disposto dalla *concione*, con l'ulteriore obbligo di vendicarla nel caso di trasgressione⁵⁴. Sotto il profilo procedurale, infine, oltre all'ancora ampio ricorso a prove di carattere ordalico, quali il duello e il giudizio di Dio⁵⁵, si può rimarcare, per quanto attiene il processo penale, l'assenza o quasi di riferimenti ad un procedimento inquisitorio. Di regola infatti, anche per il criminale, la procedibilità era quasi sempre subordinata all'iniziativa di parte⁵⁶.

D'altro canto, a fronte del comprovato perdurare di forme e procedure d'origine germanica, non si possono ignorare i sintomi di un certo progresso verso modalità punitive più evolute. Quindi la pena risulta affidata, quanto alla comminazione e all'esecuzione, agli organi pubblici, che, nella persona del podestà, si fanno carico di assicurare la pace pubblica. Eloquente è l'obbligo, imposto al podestà, di *vindictam facere* nei confronti dei colpevoli di omicidio, ovvero di chi avesse provocato gravi lesioni personali, o ancora nei confronti di chi avesse rotto la pace sigillata con un giuramento⁵⁷, al chiaro scopo di evitare forme di giustizia privata. Ancora, le numerose pene

pacem bannito), *ibidem*, pp. 67-68, che vietava di uccidere o ferire il bandito con cui si fosse fatta pace, avendo ottenuto un *mendum*. Nel caso di morte il *mendum* andava restituito agli eredi dell'ucciso, col che la natura di esso mi pare sufficientemente chiara.

⁵² Cfr. DIURNI, *Pena privata* cit., ed anche IDEM, *Pena criminale (dir. intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXII cit., pp. 755-757 nonché DEL GIUDICE, *Diritto penale germanico* cit. pp. 101-115. Un'esplicita menzione della *compositio* si legge al cap. LXXXIV (*Qualiter sit eximendus de treva qui predicta fecerit*), del *Liber juris* cit. pp. 66-67. Il podestà doveva infatti di *eximere de treva* il colpevole dei malefici indicati dalla *posta* precedente, *nisi compositio facta fuerit*. Mi sembra che la composizione, almeno in questo caso, non possa configurarsi come una pena pecuniaria imposta dall'ordinamento. Cfr., per alcune evidenti analogie con la situazione veronese, l'interessante studio, relativo agli statuti di alcune città lombarde, di A. PADOA SCHIOPPA, *Delitto e pace privata nel diritto lombardo. Prime note*, in AA. VV., *Diritto comune e diritti locali nella storia dell'Europa*, atti del convegno di Varenna (12-15 giugno 1979), Milano 1980, pp. 557-578.

⁵³ Per alcune annotazioni generali sull'istituto si veda D. CAVALCA, *Il bando nella prassi e nella dottrina giuridica medievale*, in "Pubblicazioni della facoltà di giurisprudenza di Pisa" 66, Milano 1978, ed anche L. LACCHE', *"Latrocinium"*, *Giustizia, scienza penale e repressione del banditismo in antico regime*, Milano 1988, con ricchissima bibliografia, specialmodo pp. 359-362 e 371-373.

⁵⁴ *Liber juris*, cap. CVII cit. e cap. CVIII (*De treva vindicanda*), p. 84.

⁵⁵ Volendo indicare un esempio, ma si avrà modo di tornare su queste questioni, nel caso di *maleficia absconsa*, il podestà poteva costringere il presunto autore al duello, anche in mancanza di indizi nel caso fosse persona sospetta, ovvero procedere al *judicium*. *Ibidem* cit., cap. LXXVIII (*Qui debent per pugnam vel judicium se purgare*), p. 63.

⁵⁶ Cfr. ad esempio, il cap. LXXV (*De inquisitione falsorum testium et poena producentium testes et falsa instrumenta*), *Liber juris* cit., pp. 61-62, su cui si tornerà, naturalmente più avanti. Qui giova mettere in luce che il podestà si attivava per accertare la falsità *sed tunc demum si inde requisitus [fuerit]*.

⁵⁷ *Ibidem*, cap. LXXXIII (*De homicidiis puniendis*), pp. 65-66. L'ucciso e l'offeso dovevano però essere in *treva communis Veronae*. Per citare un'ulteriore esempio, il podestà doveva fare vendetta nei confronti dei banditi per maleficio che fossero stati catturati. *Ibidem*, cap. CII (*De perquirendis bannitis propter maleficionem*), p. 79.

Gli statuti del Duecento

pecuniarie⁵⁸ comminate dagli statuti, sono sovente incamerate dall'organismo comunale⁵⁹, caricandole, in tal modo, di significato propriamente afflittivo.

I crimini previsti, come anticipato, non sono molti, e non sempre è agevole distinguere tra veri e propri *maleficia* e semplici contravvenzioni o pene di carattere civilistico. Anche la considerazione delle circostanze appare, tutto sommato, appena abbozzata e di difficile lettura. V'è infatti la sensazione che gli sporadici apprezzamenti delle qualità personali in particolare rilevassero come elementi di diverse fattispecie delittuose. Per cui se anche nel corso del presente studio si parlerà di circostanze v'è sempre da ricordare che le *qualitates facti, personarum delicti* ecc. possono essere solo impropriamente accostate all'attuale concetto di circostanza. Del tutto saltuaria appare anche la considerazione della premeditazione col rischio di confonderla con il dolo⁶⁰. I *maleficia* su cui maggiormente si fissava l'attenzione degli statutari vanno da alcune ipotesi di falso, all'omicidio e alle lesioni personali, alla bigamia e agli sponsali furtivi, al porto d'armi proibite e agli *sturmeni* o *assulti*, fino ad una variegata serie di delitti politici o quasi⁶¹. Infine abbastanza corposa, ma visto quanto detto non potrebbe essere altrimenti, la disciplina predisposta per i banditi, esclusi da qualsiasi carica pubblica e destinati ad essere annotati in un apposito registro⁶², senza contare il rischio di essere impunemente uccisi o aggrediti⁶³.

1.2 Gli statuti del 1276

L'arco di tempo che corre tra la prima e la seconda redazione dello statuto veronese registra una notevole serie di avvenimenti e di rivolgimenti, tali da determinare sostanziali modifiche nell'ordinamento giuridico cittadino. In questa sede si tratta solo di darne una sintetica rassegna, per evitare di estrapolare i codici statutari dal contesto storico-giuridico che ne sta alla base, rinviando per il resto ai numerosi e anche recenti studi in materia.

⁵⁸ Lo statuto non presenta una grande varietà di pene, in gran parte rilasciate all'arbitrio del podestà. Ampio, come s'è visto, è il ricorso alla vendetta, sia pure pubblica, che in qualche caso sembrerebbe celare la possibilità della pena capitale. Pene mutilative sono disposte esclusivamente per i falsari.

⁵⁹ Ad esempio, il citato cap. LXXXIII accordava al comune la somma di 10 lire *pro banno homicidii*, a carico del colpevole.

⁶⁰ *Ibidem*, cap. LXXXV (*De homicidio non premeditate facto*), p. 67. La mancanza della premeditazione comportava la remissione all'arbitrio del podestà della sanzione, *prout melius [sibi] visum fuerit*.

⁶¹ Cfr. il mediocre studio di R. LASCHI, *Pene e carceri nella storia di Verona*, Venezia 1904. pp. 22-24, ed anche FACCIOLI, *Il comune* cit., pp. 57-81.

⁶² *Liber juris* cit., cap. CCLXIX (*Ut omnes banniti pro maleficiis per se scribantur*), p. 199.

⁶³ A quanto mi consta, la possibilità di uccidere o offendere impunemente dei banditi non era esplicitamente statuita. Ma che così andassero le cose, mi pare venga confermato dagli statuti, laddove disciplinavano le ipotesi in cui non era ammesso uccidere o ferire una persona che fosse esclusa dalla tregua. Cfr. *Ibidem*, cap. LXXXVI cit.

Un primo considerevole contraccolpo istituzionale si verificò allorché il partito imperiale guidato da Ezzelino da Romano, a partire dalla primavera del 1232, ebbe la prevalenza, ma soprattutto nel 1236, quando la *pars comitis* fu espulsa dalla città⁶⁴. Il primitivo ordinamento di libero comune, saldamente tenuto da un ceto nobiliare e magnatizio⁶⁵, venne di fatto superato a favore di un regime signorile, senz'altro tirannico durante l'ultimo decennio (1250-1259). Ciò che giova mettere in luce è la convergenza tra il regime instaurato dal da Romano e le aspettative del ceto mercantile urbano, i cui membri risultano infatti fortemente rappresentati nei consigli cittadini, di cui sia rimasta la documentazione, proprio a partire da questo periodo. Il raffronto, proposto dal Rossini⁶⁶, tra la composizione del consiglio maggiore nel 1201, nel 1252 ed infine nel 1254, dà assoluta evidenza al rilevante ricambio sociale del ceto dirigente veronese. Il punto è che questa situazione, sotto il profilo indicato, non subì modifiche neppure con la sconfitta di Ezzelino nel 1259, nei pressi di Cassano d'Adda. In tali frangenti, la guida politica della città venne infatti saldamente tenuta dall'oramai consolidata e organizzata classe mercantile⁶⁷: la nomina di Mastino della Scala⁶⁸ a *potestas populi*, carica questa senza precedenti nella storia comunale, rispose a precise scelte dei *mercatores*, decisi nel proseguire la linea politica filo-imperiale già battuta dal da Romano, accorti però nell'affidarsi ad un personaggio più moderato. In effetti, almeno fino alla morte, Mastino rispettò senz'altro la rinnovata autorità dei consigli civici, anche se poneva al contempo le basi per la futura ascesa della famiglia⁶⁹. L'evento che segnò un ulteriore trapasso istituzionale, questa volta

⁶⁴ E. ROSSINI, *La Signoria scaligera*, in *Verona e il suo territorio*, vol. III tomo I cit., p. 87. Cfr. anche E. SALZER, *Über die anfänge der signorie in Oberitalien*, Berlino 1911, p. 38 e R. MANSELLI, *Ezzelino da Romano nella politica italiana del sec. XIII*, in AA. VV. *Studi Ezzeliniani*, Roma 1963, pp. 42-49.

⁶⁵ ROSSINI, *La città e i suoi problemi*, cit., p. 72.

⁶⁶ *Ibidem*, pp. 74-78. Cfr. anche G. M. VARANINI, *Primi contributi alla storia della classe dirigente veronese nel Duecento: un documento del giugno 1230*, in AA. VV., "Viridarium floridum". *Studi di storia veneta offerti dagli allievi a Paolo Sambin*, a cura di M. C. BILLANOVICH, G. CRACCO, A. RIGON, Padova 1984, pp. 206 e ss., IDEM, *Gli scaligeri, il ceto dirigente veronese e "l'élite" internazionale*, in AA. VV., *Gli Scaligeri*, Saggi e schede pubblicati in occasione della mostra storico-documentaria allestita dal museo di Castelvecchio di Verona (Giugno-Novembre 1988), a cura di G. M. VARANINI, Verona 1988, pp. 117-118, IDEM, *Istituzioni società e politica* cit., pp. 325-327, ed infine A. CASTAGNETTI, *Formazione e vicende della Signoria scaligera*, in *Gli scaligeri* cit., pp. 102-103.

⁶⁷ ROSSINI, *La Signoria scaligera* cit., pp. 88 e ss. Cfr. anche MANSELLI, *Ezzelino da Romano* cit., p. 78.

⁶⁸ Mastino, il cui vero nome era Leonardino, era un personaggio già in vista nella Verona ezzeliniana, visto che nel 1258 lo si ritrova quale podestà di Cerea, mentre l'anno dopo, nell'imminenza della disfatta del da Romano, è podestà di Verona, anche se la carica risulta presto abbandonata. Ad ogni modo, nel 1259 patteggiava la pace con Mantova in qualità di *potestas populi*, mentre nel 1263, in gravi frangenti, pare aver assunto la carica di capitano del popolo. Sicuramente tra il 1262 e il 1265 è podestà dei mercanti. Cfr. VARANINI, *Istituzioni società e politica* cit., pp. 335-338. Per alcune annotazioni biografiche si veda anche G. SANCASSANI, *Notizie genealogiche degli Scaligeri di Verona. Le origini (1147-1277)*, in *Verona e il suo territorio*, vol. III tomo I cit., pp. 326-328. Cfr., per alcune indicazioni d'archivio, le schede curate da G. M. VARANINI in *Gli scaligeri* cit., p. 101.

⁶⁹ La politica di Mastino I appare formalmente accompagnata da un continuo rispetto per le forme e le prerogative comunali. La stessa carica straordinaria di podestà del popolo venne prontamente abbandonata dallo scaligero, se nel 1260 si ritrova un podestà cittadino nella persona del veneziano Andrea Zeno. Per la differenza tra le due cariche, cfr. ROSSINI, *La Signoria scaligera* cit., p. 93 nota 1 e pp. 83-167 per alcune documentate informazioni e riflessioni sul periodo considerato nel testo.

Gli statuti del Duecento

verso un ordinamento tendenzialmente signoreggiante, va senza dubbio individuato nell'assassinio di Mastino e, soprattutto, nella conseguente nomina del fratello Alberto⁷⁰ a capitano e rettore *gastaldionum misteriorum et tocius populi veronensis*, le quali nomine avrebbero dovuto tenersi valide in perpetuo⁷¹. Le ripercussioni della nomina dello scaligero sull'ordinamento giuridico veronese furono effettivamente cospicue, ed ampia è la casistica che, in questo senso, si potrebbe richiamare dal codice degli statuti del 1276. Per dare la misura del riassetto istituzionale, seguente alla nomina di Alberto e completato dai successivi signori scaligeri, basta considerare le *additiones* ad alcune norme spia. Così l'elezione del podestà, che fino a tale data risultava di competenza del consiglio dei gastaldioni⁷², a partire dal 1277 doveva avvenire non solo alla presenza, ma anche *de consensu et voluntate et secundum quod* (...) *placuerit* allo scaligero⁷³. Del resto anche l'autonomia d'azione del consiglio dei gastaldioni venne del tutto annullata, presumibilmente tra il 1293 e il 1301, quando si vietò la riunione di qualsiasi consiglio cittadino *sine licentia dominorum capitaneorum*⁷⁴;

⁷⁰ Alberto, del resto, aveva attivamente spalleggiato la politica del fratello e, di riflesso, quella dei *mercatores* veronesi. Infatti dal 1270 lo scaligero aveva rivestito la carica di podestà dei mercanti, mentre all'epoca della morte di Mastino era podestà della vicina e allora alleata Mantova. G. SANCASSANI, *Notizie genealogiche degli Scaligeri di Verona: da Alberto I a Antonio della Scala*, in *Verona e il suo territorio*", vol. III tomo I cit., pp. 729-730.

⁷¹ *Gli statuti veronesi del 1276 colle correzioni e le aggiunte fino al 1323*, a cura di G. SANDRI, vol. I, in "Monumenti storici pubblicati dalla Regia Deputazione di Storia Patria per le Venezie", N. S. vol. III, Venezia 1940, I, cap. CCLXXXXI (lo statuto non è rubricato), p. 229. Cfr. anche *ibidem*, cap. CCLXXXXII (privo di rubrica), pp. 229-230, per cui il podestà giurava di mantenere e difendere l'elezione dello scaligero, ed inoltre di mandare ad effetto *omnia statuta et reformationes consiliorum que fient per ipsum dominum Albertum, de voluntate illorum quos idem dominus Albertus secum habere voluerit ad predicta facienda et ordinanda*. A tale giuramento erano infine tenuti i giudici del comune, gli anziani, i gastaldioni e ogni altro ufficiale. *Ibidem*, cap. CCLXXXXIII (privo di rubrica), p. 230.

⁷² La guida politica della città, fino alla morte di Mastino I, era affidata al podestà, spesso con l'ausilio del consiglio degli anziani, ma soprattutto al consiglio dei gastaldioni, diretta espressione del ceto mercantile veronese ed effettivo depositario del potere politico. Questo consiglio poteva riunirsi in qualsiasi momento, di propria iniziativa, *pro consulendo de melioramento et firmitate et bono statu civitatis Verone*. In questo caso il podestà, che finiva sempre più con l'assumere il ruolo di funzionario comunale, era obbligato a presentare al maggior consiglio dei cinquecento le deliberazioni dei gastaldioni, dovendo poi dare esecuzione a quanto in proposito deciso dallo stesso consiglio. *Ibidem*, vol. I, I, cap. L (*Quod gastaldiones possint se simul adunare pro melioramento civitatis Verone, et quod potestas teneatur ponere ad consilium illud quod ipsi gastaldiones ordinaverint super ipsis, si fuerit requisitus*), pp. 50-51. Si noti che il consiglio dei cinquecento risultava composto di *boni et fides homines huius partis regentis Veronam*, e ad esso erano aggregati non solo gli anziani e gli ottanta, ma anche gli stessi gastaldioni. *Ibidem*, cap. LV (*Qualiter potestas tenetur reformare consilium generale de quingentis bonis hominibus, inter quos debent esse antiani, gastaldiones et LXXX*), p. 53. Ciò varrà fino al 1277, in quanto a tale data si riformò il citato statuto, affidando ad Alberto della Scala e al podestà (che, si vedrà, veniva nominato sempre dallo scaligero), con l'eventuale consiglio di alcuni sapienti scelti da essi, la nomina dei consiglieri. Cfr. CASTAGNETTI, *Formazione e vicende della Signoria* cit. pp. 7-10.

⁷³ *Gli statuti veronesi del 1276*, vol. I cit., I, cap. XXIII (*Quod potestas teneatur facere elligi potestatem venturam per tres menses ante exitum sui regiminis*), p. 33. La norma riguardava anche l'elezione dei giudici del comune. A segnare ulteriormente l'eclissi del peso politico della arti cittadine, contribuì non poco la cristallizzazione, in capo agli scaligeri, della carica di podestà della *Domus Mercatorum*. A partire da Alberto infatti, e fino alla caduta della signoria, tale ufficio fu sempre ricoperto da un della Scala. Cfr. SIMEONI, *Gli antichi statuti delle arti* cit., pp. XXXI-XXXII.

⁷⁴ *Gli statuti veronesi del 1276*, vol. I cit., I, cap. LI (*Quod gastaldiones misteriorum quancumque fuerint congregati possint dicere et arengare quicquid eis placuerit pro honore et utilitate communis Verone*) pp. 51-52. La normativa commentata nel testo corrisponde ad un' *additio* non datata. Il riferimento ai capitani, corretto poi nella menzione del solo Bartolomeo, permette però di collocare la modifica tra la data di associazione al potere di Bartolomeo stesso (1293. Cfr. ROSSINI, *La Signoria scaligera* cit., pp. 194-196) e la morte di Alberto, avvenuta nel settembre del 1301.

mentre nel 1302 si provvide ad inserire la menzione di Bartolomeo della Scala tra i “destinatari” del giuramento del podestà⁷⁵. Ad ogni modo mi pare innegabile che Alberto divenne formalmente signore della città: la doppia carica di capitano del popolo e di podestà dei mercanti assicurava infatti allo scaligero il controllo dei maggiori centri di potere cittadino. Va anche detto però che tale controllo fu svolto con una certa cautela, senz'altro con un ampio rispetto delle prerogative dei tradizionali organi istituzionali⁷⁶.

Di qui fino alla caduta della signoria ad opera delle truppe viscontee, la storia cittadina seguì vie e fortune parallele a quelle dei propri signori. La successione da uno scaligero ad un altro avvenne infatti senza rimarcabili traumi, con continuità di forme e procedure⁷⁷, almeno fino alla morte di Cangrande I. Così alla morte di Alberto è il figlio Bartolomeo, del resto già associato al governo dal padre, a ricoprire la carica di capitano del popolo⁷⁸; morto prematuramente Bartolomeo, è il fratello Alboino a subentrargli, salvo poi associarsi, verso il 1308⁷⁹, il più giovane Canfrancesco, detto Cangrande. I due, nel marzo del 1311, otterranno il vicariato imperiale, ponendo delle nuove basi al proprio potere. Ma su queste vicende si avrà modo di tornare, sempre sinteticamente, più avanti⁸⁰.

⁷⁵ *Gli statuti veronesi del 1276*, vol. I cit., I, cap I (*De iure iurando rectoris*), pp. 21-22.

⁷⁶ BIANCHI - VARANINI, *Statuti comunali e Signoria* cit., p. 26. Per un quadro più generale cfr. anche ROSSINI, *La Signoria scaligera* cit., pp. 168-194.

⁷⁷ Di tale pacifica, direi indiscussa, continuità è testimone anche l'assenza, nel codice del 1276, di qualsiasi menzione della nomina dei successori di Alberto I.

⁷⁸ ROSSINI, *La Signoria scaligera* cit., pp. 194-204.

⁷⁹ *Ibidem*, pp. 204-210.

⁸⁰ Esiste un'ampia bibliografia dedicata agli avvenimenti di cui si è fatta superficiale menzione nel testo. Si può fare riferimento alle antiche cronache, tanto edite quanto inedite (solo a titolo d'esempio si possono ricordare MAURISIO, *Cronica dominorum Ecelini et Alberici fratrum de Romano*, in RR. II. SS., vol. VIII, coll. 3-65, P. DA CERE, *Chronicon veronese. Adiecta et continuatio cuiusdam anonimi auctoris*, in *ibidem*, vol. VIII, coll. 617-659, ed infine anche P. ZAGATA, *Cronica della città di Verona*, Verona 1745, pp. 28-59) o anche alle classiche storie municipali (si allude ai vari Saraina, Della Corte, Moscardo, Panvinio e, in un quadro più ampio, il Verci). Quanto ai più recenti contributi, mi pare sufficiente richiamare A. M. ALLEN, *A History of Verona*, Londra 1910, pp. 42-161, CIPOLLA, *Compendio della storia politica*, cit. pp. 102-153, SIMEONI, *Il comune di Verona fino ad Ezzelino* cit., IDEM, *La formazione della signoria scaligera*, in “Studi Storici Veronesi”, X (1959) pp. 183-226, IDEM, *Federico II ed Ezzelino da Romano*, in *ibidem*, pp. 131-155, IDEM, *Lodovico di S. Bonifacio e gli inizi della signoria scaligera*, in *ibidem* pp. 157-181, MANSELLI, *Ezzelino da Romano* cit., G. C. MOR, *Dominus Eccerinus. Aspetti di una forma presignorile*, in *Studi Ezzeliniani* cit., pp. 81-121, M. CARRARA, *Gli Scaligeri*, Varese 1966, pp. 7-68, ROSSINI, *La città e i suoi problemi* cit., *passim*, IDEM, *La Signoria scaligera* cit., pp. 83-224, con ricchissima e accurata nota bibliografica acclusa al citato volume di *Verona e il suo territorio* (pp. 763-802), A. CASTAGNETTI, *La marca veronese-trevigiana (secoli XI-XIV)*, Torino 1986, specialmente pp. 74-81, 84-98 e 113-120, IDEM, *Formazione e vicende della Signoria* cit., pp. 5-11 e, con un'ottica più generale, VARANINI, *Istituzioni società e politica* cit., pp. 315 e ss. Manca invece, a quanto mi consta, un'adeguata attenzione agli aspetti prettamente giuridici.

Gli statuti del Duecento

Di questo lungo processo istituzionale, che vede il trapasso da un regime di governo “popolare”⁸¹ verso un assetto sostanzialmente signorile nelle mani dei della Scala, il testimone principe è senz'altro il codice statutario del 1276, ricchissimo di *additiones* databili fino al 1323⁸². In effetti, buona parte del materiale normativo raccolto dal codice, nel suo nucleo iniziale, fu presumibilmente promulgato tra il 1261 e il 1276⁸³, quindi nel periodo che va dalla caduta di Ezzelino da Romano fino alla vigilia dell'assassinio di Mastino della Scala e il conseguente capitanato del fratello Alberto. Ma a questo nucleo originale, come si è detto, si sovrappose un'ampia serie di riforme registrate già a partire dal 1277, che rispecchiano, con ottima fedeltà, le modifiche dell'ordinamento giuridico veronese.

Al 1276⁸⁴ viene quindi datata la stesura del secondo codice statutario veronese del Duecento del quale si conserva, presso la Biblioteca Civica di Verona⁸⁵, uno dei tre manoscritti originali, presumibilmente quello che veniva posto alla catena nella sala del palazzo comunale, redatto *de littera grossa ad utilitatem personarum volentium ipsam postam videre et legere*⁸⁶. Il materiale normativo è decisamente più ampio di quello raccolto nell'esile redazione precedente, articolandosi in cinque distinti libri, a testimonianza di un primo tentativo di razionale sistemazione degli statuti. Riordino che comunque risulta riuscito solo per sommi capi, soprattutto per la difficoltà d'inserire nel codice le numerose riforme e modifiche, spesso raccolte in fascicoli autonomi collocati, un po' alla rinfusa, tra un libro ed un altro⁸⁷. Ad ogni modo, al primo libro (*De officio potestatis, iudicum et*

⁸¹ Come tali possono essere infatti definiti, anche se con forme e caratteristiche diverse, tanto il regime retto da Ezzelino, quanto quello instauratosi fino alla morte di Mastino I. Cfr. J. KOENIG, *Il “popolo” dell'Italia del nord nel XIII secolo*, Bologna 1986, pp. 29-51 e BIANCHI - VARANINI, *Statuti comunali e Signoria* cit., p. 17.

⁸² A ben vedere, a questa data si registra solo un isolato provvedimento, mentre la serie di aggiunte datate si interrompe col 1316, cui segue un relativamente lungo silenzio legislativo. *Ibidem*, p. 15.

⁸³ *Ibidem*, p. 17.

⁸⁴ Per la datazione si vedano G. SANDRI, *Prefazione*, in *Gli statuti veronesi del 1276*, vol. I cit., pp. XXII-XXVII, e MOSCHETTI, *Gli statuti comunali* cit., pp. 6- 11, con ampio richiamo di studi precedenti. Quindi la definizione di statuti “albertini”, spesso utilizzata per indicare questa compilazione, va decisamente rivista.

⁸⁵ B. C. Vr., ms. 3037 cit. Per la descrizione del manoscritto si veda HAGEMANN, *Die entstehung der Scaligersignorie* cit., pp. 55-59, SANDRI, *Prefazione* cit., pp. IX-XXII e S. A. BIANCHI, *Gli statuti del comune di Verona del 1276*, in *Gli scaligeri* cit., schede p. 102. Il codice è stato edito a cura di G. SANDRI, *Gli statuti veronesi del 1276* vol. I cit., mentre il secondo volume, destinato a pubblicare gli *statuta nova*, aggiunti, in fascicoli autonomi, al codice statutario, è uscito a Venezia solo nel 1959, in “Monumenti storici pubblicati dalla Deputazione di Storia Patria per le Venezie”, N. S. vol. XIII. L'edizione non è esente da pecche ed omissioni, in più casi personalmente registrate (cfr. anche la recensione di L. SIMEONI, *Sugli statuti veronesi del 1276 colle correzioni ed aggiunte fino al 1323*, in “Studi Storici Veronesi”, I, fasc. IV (1948), pp. 298-302 e, più di recente, BIANCHI - VARANINI, *Statuti comunali e Signoria* cit., p. 15 nota 18), e va consultata con l'ausilio della più volte citata recensione di Moschetti. Per le *poste* che più saranno oggetto di interesse, si farà comunque riferimento direttamente al codice manoscritto, rimandando all'edizione del Sandri per gli altri capi statutari. Piuttosto, è da lamentare, malgrado “l'anzianità” dell'edizione, la mancanza di congrui studi su questi statuti, particolarmente sotto il profilo della storia del diritto.

⁸⁶ Cfr. *Gli statuti veronesi del 1276*, vol. I cit., I, cap XX (*Quod potestas teneatur facere fieri tres libros postarum*), p. 32, e anche MOSCHETTI, *Gli statuti comunali* cit., p. 11. Le altre due copie dovevano essere conservate l'una dal podestà, l'altra dai *procuratores*.

⁸⁷ F. SENECA, *Prefazione*, a *Gli statuti veronesi del 1276*, vol. II cit., p. VI.

aliorum officialium communis Verone), veniva affidata la normativa di carattere istituzionale, quindi la disciplina delle funzioni degli organi e degli ufficiali pubblici, cui si accostavano norme di diritto tributario. Vi trovava posto poi, una cospicua serie di *poste* che davano informazione di contratti, concessioni o simili, intercorsi tra il comune veronese ed enti ecclesiastici o comunità rurali. Di grande interesse sono alcuni capitoli, collocati alla fine di questo libro, che, dopo aver registrato l'elezione di Alberto I della Scala a perpetuo capitano e *rector*⁸⁸, menzionavano la concessione dell'*arbitrium* allo scaligero stesso⁸⁹. E' infine significativo trovare qui collocato il disposto che disponeva il bando perpetuo nei confronti degli assassini di Mastino I della Scala e di Antonio Nogarola⁹⁰. Il secondo libro (*De iure reddendo*) era dedicato quasi completamente alla normativa civile, tanto di diritto sostanziale quanto di diritto processuale, mentre il terzo (*De causis criminalis*) raccoglieva disposizioni in materia criminale, ancora una volta senza distinguere tra diritto processuale e sostanziale. In particolare in questo libro, si trovano inseriti molti fascicoli di *additiones*, privi spesso di un qualsiasi collegamento con gli statuti accanto ai quali venivano registrati⁹¹. Il quarto libro (*De officio procuratorum et iudicum appellationum a X libris et ab inde inferius, et aliis diversis capitulis*), articolato principalmente sulle competenze dei *procuratores*, finiva con lo spaziare tra materie le più variegate e distanti, come del resto è implicitamente ammesso dal titolo stesso, in cui, fatto riferimento ai procuratori e agli appelli di minore entità, si rinunciava a classificare ulteriormente. Ne esce un calderone di norme quasi accatastate alla rinfusa, che vanno dal giuramento dei *procuratores* a disposizioni sulla produzione, la vendita o il commercio del vino e del pane, fino a *poste* su questioni attinenti al governo del territorio⁹². L'ultimo libro (*De militia et de populo*) curava infine l'organizzazione e la struttura delle milizie cittadine⁹³.

⁸⁸ *Gli statuti veronesi del 1276*, vol. I, I, cap CCLXXXXI cit.,

⁸⁹ *Ibidem*, cap. CCLXXXXV (privo di rubrica), pp. 231-232. Questi statuti riportano solo una copia del provvedimento a favore dello scaligero, trascritto integralmente in un altro dei tre codici statutari, andato però perduto. Cfr. BIANCHI - VARANINI, *Statuti comunali e Signoria* cit., pp. 17-19 per migliori informazioni al riguardo.

⁹⁰ *Gli statuti veronesi del 1276*, vol. I cit., I, cap CCCIII (privo di rubrica), pp. 235-236.

⁹¹ Cfr. HAGEMANN, *Die entstehung der Scaligersignorie* cit., pp. 61-65, per più ampie indicazioni.

⁹² Cfr. *ibidem*, pp. 65-66.

⁹³ Cfr. *ibidem*, pp. 66-67. Per alcune informazioni sull'esercito comunale si veda V. CAVALLARI *Ricerche sulle origini delle milizie cittadine a Verona*, in "Atti dell'Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona", serie IV, vol. XX (1969-1970), pp. 107-149, S. A. BIANCHI, *Fanti, cavalieri e "stipendiari" nelle fonti statutarie veronesi*, in *Gli scaligeri* cit., pp. 157-166, EADEM, *L'esercito di Antonio della Scala prima della battaglia delle Brentelle (1386)*, in *ibidem* schede, p. 210, G. M. VARANINI, *La signoria scaligera e i suoi eserciti. Prime indagini*, in *ibidem*, pp. 167-179. Infine, in un'ottica più ampia, ancora S. A. BIANCHI, *Gli eserciti delle signorie venete nel Trecento fra continuità e trasformazione*, in AA. VV. *Il Veneto nel Medioevo. Le signorie trecentesche*, a cura di A. CASTAGNETTI e G. M. VARANINI, Verona 1995, pp. 165-200, con ampia bibliografia richiamata in nota.

Gli statuti del Duecento

La *potestas condendi statuta*⁹⁴, almeno nell'impianto base del codice, risultava assegnata, quanto al momento deliberativo, al maggior consiglio cittadino e alla "concione"⁹⁵. Ma col 1277 la situazione sembrerebbe mutare radicalmente a seguito della menzionata concessione dell'*arbitrium* ad Alberto della Scala. La *libera et generalis potestas interpretandi, addendi, mutandi et corrigendi et absolvendi omnia statuta et ordinamenta et reformationes consiliorum ad suam voluntatem* che veniva concessa allo scaligero, con la precisazione poi che *eius interpretatio, mutatio, adiectio, correctio et absolucio, et omnia alia, habeat vim statuti et pro statuto debeat observari*⁹⁶, indurrebbe ad ipotizzare una sospensione delle ordinarie forme di legiferazione fino a quel punto osservate. A ben vedere peraltro, la norma, almeno così come risulta riportata da questo codice⁹⁷, sembrerebbe alludere principalmente alla possibilità di intervento su un materiale normativo già approntato, in funzione quasi di controllo o di suggello. Non si vuole certo disconoscere l'ampiezza dell'*arbitrio* concesso allo scaligero, ma giova mettere in luce come esso comportasse soprattutto un'amplissima possibilità di ingerenza nell'ordinaria prassi legiferativa. Si dovrà attendere l'ultimo periodo di dominazione di Cangrande I per il primo enuclearsi di un'autonoma legislazione signorile, concorrente con lo statuto, il cui "successo" è attestato soprattutto con gli ultimi scaligero.

Tornando allo statuto del 1276, da un lato esso testimonia in più casi la forte "presenza" del signore, come ad esempio nel 1286, quando Alberto I, *ex vigore sui arbitrii*, approvò una riforma disposta dal consiglio dei gastaldioni, stabilendo che essa *habeat vim statuti et pro statuto (...) debeat conservari cum hac additione quam idem capitaneus addidit*⁹⁸. D'altro canto, la perdurante iniziativa, in ambito legislativo, di altri e vari soggetti istituzionali, sia pure spesso con il beneplacito del signore, risulta largamente attestata. In particolare, il consiglio dei gastaldioni sembra giocare un ruolo di assoluto primo piano, non solo per ciò che attiene il momento propositivo, ma anche per

⁹⁴ Si vedano per alcune considerazioni generali: CALASSO, *Medio evo del diritto*, vol. I cit., pp. 424-426 e 499-501, U. GUALAZZINI, *Considerazioni in tema di legislazione statutaria medievale*, Milano 1958, pp. 81-107, G. DE VERGOTTINI, *L'impero e lo "ius statuendi" dei comuni*, in IDEM *Scritti di storia del diritto italiano* a cura di G. ROSSI, vol. II, Milano 1977, pp. 493-496, D. QUAGLIONI, "Civilis sapientia". *Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra medioevo ed età moderna. Saggi per la storia del pensiero giuridico moderno*, Rimini 1989, pp. 55-63.

⁹⁵ BIANCHI - VARANINI, *Statuti comunali e Signoria* cit., p. 21. Cfr. anche *Gli statuti veronesi del 1276*, Vol. I cit., I, cap XVIII (*De postis preordinandis et de salario statutariorum et viatorum duorum qui secum morari debent*), p. 31, per il quale le *poste* approntate dagli statuari dovevano essere lette e approvate nel maggior consiglio cittadino. Per una riforma operata dal consiglio, cui espressamente si riconosceva *vim statuti*, si veda *ibidem*, cap. CCLXXXVIII (privo di rubrica), pp. 224-226.

⁹⁶ *Ibidem*, cap. CCLXXXV cit. Nel 1281 si specificarono ulteriormente i poteri dello scaligero, sostituendo alla locuzione *et omnia alia*, la più ampia ed efficace *que dixerit, voluerit, fecerit, concesserit et disposuerit*.

⁹⁷ In particolare va notato come il capitolo statutario non menzioni la *potestas faciendi statuta*. Cfr. BIANCHI - VARANINI, *Statuti comunali e Signoria* cit., pp. 17-18. Più in generale si veda anche CARAVALE, *Ordinamenti giuridici* cit., pp. 490-495.

⁹⁸ *Gli statuti veronesi del 1276*, vol. II cit., III, cap II, pp. 44-45. Le varie forme di intervento del signore sono ampiamente documentate dagli statuti. Cfr. anche, per alcune interessanti annotazioni in materia ed alcuni sintetici raffronti con l'esperienza di altre signorie, BIANCHI - VARANINI, *Statuti comunali e Signoria* cit., pp. 21-27.

l'approvazione vera e propria delle *poste*, di regola alla presenza del capitano⁹⁹. Ancora si registra l'attività del consiglio degli anziani o degli ottanta¹⁰⁰, nonché degli statutori¹⁰¹ periodicamente incaricati di riordinare il materiale normativo consolidato, mentre, invece, poco menzionata è l'attività del consiglio maggiore, chiamato ad intervenire, almeno mi pare, per questioni più spiccatamente politiche¹⁰². Ulteriore normativa poteva inoltre provenire da altri organi istituzionali, come il collegio dei notai, che nel 1290 elaborava una serie di statuti, approvati poi tanto dal podestà Bosone da Gubbio, quanto da Alberto della Scala¹⁰³. Le deliberazioni così assunte venivano infine pubblicate nella *concione*, e inserite in *corpore statutorum communis Verone et pro statutis perpetuo et inviolabiliter de cetero debeant observari*¹⁰⁴. Quanto ai redattori materiali delle *poste*, un'interessante informazione si ricava da alcuni capitoli che menzionavano l'attività di *sapientes*, di regola anonimi¹⁰⁵. Viene facile pensare a dei giuristi, ovvero a dei "tecnici", pratici della materia oggetto di legiferazione, incaricati di predisporre i testi normativi da sottoporre poi all'approvazione dei consigli.

Ne esce un quadro piuttosto complesso, al limite del caotico, con diversi soggetti istituzionali in grado di intervenire con propria autonoma normativa, non sempre in maniera ordinata, sia pure nell'ambito di un complessivo apparato di governo controllato da vicino dallo scaligero. In sostanza gli statuti attestano, anche sotto questo profilo, la peculiarità dell'affermazione signorile in Verona. Affermazione, soprattutto con Alberto I, ma per certi versi ancora con Cangrande I, prudente,

⁹⁹ Esemplificando, nel 1304 il testo di alcune *poste super facto vini* venne predisposto da dei gastaldioni, evidentemente pratici della materia, per essere poi rivisto da *certos sapientes de voluntate, beneplacito et consensu* del podestà Ugolino Giustiniani e del capitano Alboino della Scala, ed infine pubblicato nella *concione*. *Gli statuti veronesi del 1276*, vol. II cit., I, cap III, pp. 7-10. Nel 1295 invece, alcune *poste* approntate dagli statutori vennero lette approvate e confermate dai gastaldioni e dal consiglio degli 80, alla presenza di Alberto della Scala. *Ibidem*, III, cap VIII, pp. 59-61.

¹⁰⁰ Uno *statutum* del 1278, promulgato dal podestà e da Alberto della Scala *de voluntate et consensu ancianorum, gastaldionum misteriorum ac multorum aliorum sapientium*, venne poi letto in *concione* dove fu *affirmatum*. *Ibidem*, vol. I, III, cap CXX (privo di rubrica), pp. 468-469.

¹⁰¹ Ad esempio *ibidem*, III, cap CLXVIII (privo di rubrica), pp. 501-502. In questo caso gli statutori intervennero solo per precisare un aspetto della norma.

¹⁰² Si veda ad esempio *ibidem*, vol. II cit., IV, cap II, pp. 116-119, che riporta un patto intervenuto tra Verona e Brescia nel maggio del 1298, approvato dal consiglio maggiore. Per alcuni *poste* redatte dal podestà Marino de Soardi e da Alberto della Scala, con il consenso dei gastaldioni e degli anziani, approvate a maggioranza dal consiglio, si veda *ibidem*, V, cap II, pp. 122-124. Si veda anche *supra* nota 95.

¹⁰³ BIANCHI - VARANINI, *Statuti comunali e Signoria* cit. p. 24. Cfr. anche *Gli statuti veronesi del 1276* vol. II cit., II, pp. 17-23.

¹⁰⁴ BIANCHI - VARANINI, *Statuti comunali e signoria* cit., p. 24.

¹⁰⁵ *Gli statuti veronesi del 1276*, vol. I cit., III, cap LXXXVI (*Provisio facta super precedenti statuto per gastaldiones*), pp. 443-444. In questo caso la norma, approntata *per sapientes electos per gastaldiones*, venne approvata direttamente dal consiglio dei gastaldioni, alla presenza del podestà. Cfr. per un altro esempio, *supra* nota 99. Per alcune informazioni generali si veda SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto* cit., pp. 48-81 e M. BELLOMO, *Società e istituzioni in Italia dal medioevo agli inizi dell'età moderna*, Catania 1982, pp. 344-348.

Gli statuti del Duecento

rispettosa, come s'è detto, di forme e procedure che, tutto sommato, i signori scaligeri avrebbero potuto anche ignorare¹⁰⁶.

Quanto al sistema giuridico non si registrano sostanziali modifiche, semmai si trovano ulteriori conferme a quanto osservato a proposito degli statuti del 1228. Circa il criminale, esso risultava infatti ancora articolato sul binomio statuti-*arbitrium* del podestà, per i reati non previsti dallo statuto, con la sola precisazione che per *arbitrium* si dovesse intendere *quod placuerit iudicibus et consulibus et maiori parti* (!)¹⁰⁷. La decisione, in questi casi, veniva presa a maggioranza, dopo aver interpellato, nell'ordine, i giudici del comune e i giudici consoli, tenuti ad esprimere la propria opinione sulla causa sotto pena di 100 soldi. Laddove si voglia cercare di "materializzare" il contenuto della pena arbitraria, penso che non si sia troppo lontani dal vero nell'ipotizzare un più facile, anche se solo implicito, riferimento ai concetti evidenziati dalla dottrina di diritto comune, di cui giudici e consoli dovevano essere pratici, o almeno un ampio utilizzo di criteri equitativi ben enunciati dalla criminalistica di diritto comune¹⁰⁸. C'è da dire che questo dato è comunque solo supposto, in mancanza di un adeguato studio sulla reale preparazione giuridica dei giudici comunali¹⁰⁹ e soprattutto di un adeguato supporto documentale relativo alla pratica giudiziaria veronese di questo periodo.

¹⁰⁶ BIANCHI - VARANINI, *Statuti comunali e Signoria* cit., pp. 17-20 e 24-27, dove, con richiamo bibliografico, si pone l'attenzione sulla derivazione popolare dell'arbitrio e quindi della stessa legittimazione del potere esercitato dagli scaligeri.

¹⁰⁷ B. C. Vr., ms. 3037 cit., III, cap XXVI (*De penis criminum*), c. 279 (si preferisce il ricorso al manoscritto considerata l'imperfezione della trascrizione del Sandri). *In criminibus non sim adstrictus iudicare secundum leges, sed meo arbitrio, cum consilio et voluntate iudicum comunis Verone et consulum comunis Verone omnium vel maioris partis, diffinire possim. (Additum est) Salvo statuto quod incipit: "Item statuimus quod potestas communis Verone possit inquirere et ponere ad tormentum."* (*Que additio facta fuit in MCCLXXXVIII, indictione XI^a*). La norma subì quattro distinti interventi abrogativi o aggiuntivi, a testimonianza dell'interesse che essa rivestiva nella procedura criminale. Come si è notato, il Liva ritiene che anche in questo caso le leggi menzionate dallo statuto siano solo quelle municipali. A sostegno di questa conclusione, lo studioso riporta il passo di una *posta* del 1296, laddove si condannava con la pena e il *banno* compresi negli statuti, *et ubi pena non esset determinata, arbitrio potestatis*. Cfr. *Gli statuti veronesi del 1276*, vol. II cit., III, cap XIII, p. 95 e LIVA, *La gerarchia delle fonti* cit. pp. 47-48. Mi pare però, confermando quanto sopra osservato, che le considerazioni dell'autore non siano tuttavia conclusive. Cfr. *supra* pp. 6 e ss., ed anche U. NICOLINI, *Il principio di legalità nelle democrazie italiane. Legislazione e dottrina politico-giuridica dell'età comunale*, Padova, 1955, pp. 79-81 (il titolo di quest'opera già rende edotti del tipo d'impostazione che la sorregge).

¹⁰⁸ Cfr., in un ottica generale, L. LOMBARDI, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Milano 1975, pp. 87-93. Resta comunque confermato, come si è più volte messo in luce, che l'utilizzo del diritto comune doveva essere solo implicito, limitato alle categorie, diciamo allo strumentario logico. Viene appunto da pensare, soprattutto per le pene ad *arbitrium*, al "ricorso" a concetti generali quale l'*aequitas*. Per alcune belle pagine su un generale concetto di *aequitas* si veda GROSSI, *L'ordine giuridico medievale* cit., pp. 175-182.

¹⁰⁹ I dati che emergono dal codice sono per certi versi un pò contrastanti. Da un lato si ha la menzione di una scuola di diritto affidata ad un *doctor et dominus legum* incaricato di *docere scholares volentes audire leges* che sembrerebbe deporre a favore di una facile "circolazione" del diritto comune. Cfr. *Gli statuti veronesi del 1276*, vol. I cit., I, cap CXLI (*Ut unus dominus et doctor legum inveniri et teneri debeat in civitate Verone ad docendum scholares audire volentes leges*), pp. 123-124. Gli incaricati furono in un primo tempo Bernardo di Altemanno e quindi, a partire dal 1284, Ubertino da Romano. La norma immediatamente successiva stabiliva la nomina di un dottore di diritto canonico. Veniva inoltre innalzato a cinque anni il corso di studi da tenersi fuori Verona per l'iscrizione nella matricola dei giudici

Un motivo di dubbio, semmai, può porsi circa la reale ampiezza dell'applicazione di pene *ad arbitrium*, soprattutto considerando un'aggiunta allo statuto, datata 1298, che faceva salvo quanto statuito dal capitolo dedicato alla tortura¹¹⁰. La perplessità nasce da quest'ultimo disposto, in quanto esso, dopo aver elencato le ipotesi per le quali si ammetteva il ricorso ai tormenti e alla procedura per inquisizione, notava che *in predictis maleficiis* il podestà, di concerto con la maggior parte dei giudici del comune, dovesse punire *ad arbitrium*¹¹¹. In sostanza, pare proprio che, per le ipotesi indicate dallo statuto, vale a dire quando si procedeva per *inquisitio* con la parallela possibilità di sottoporre l'inquisito ai tormenti, il giudice fosse sciolto dall'osservanza della pena statutaria, potendo invece condannare *ad arbitrium*.

Quanto al civile, gli statuari non si allontanarono dalle precedenti formulazioni, per cui la decisione della causa continuava a doversi pronunciare *secundum leges et bonos mores et postas sive ius civile civitatis Verone*¹¹². Analogamente a quanto sostenuto per gli statuti del 1228, il giudizio si formava tenendo conto delle norme statutarie e delle consuetudini in primo luogo, e quindi delle *leges*, cioè del diritto comune. Mi pare infatti che non vi siano validi motivi per ricostruire in termini diversi il parallelo operare di diritto comune e diritto statutario¹¹³. Anche in materia di feudi infine, ci si limitò a confermare la disciplina precedente¹¹⁴

(subordinata anche all'esito positivo di una sorta di esame di ammissione affidato a dei giudici anziani). Cfr. *ibidem*, II, cap XLVIII (*Quod iudices habitantes in Verona possint facere matriculam*), pp. 301-302. Per alcune annotazioni sulla cultura giuridica veronese, cfr. ROSSINI, *La Signoria scaligera* cit., pp. 156 e ss., L. VECCHIATO, *Gli studi universitari nella tradizione culturale veronese*, Verona 1972, specialmente pp. 24-25, G. P. MARCHI, *Istituzioni scolastiche pubbliche*, in *Gli scaligeri* cit., pp. 515-517 ed anche IDEM, *Un manoscritto degli statuti cittadini e il privilegio universitario veronese*, in *ibidem*, schede, pp. 543-544. Per uno sguardo ai primi documenti giuridici di Verona, si veda invece G. MOSCHETTI, *I frammenti veronesi del secolo IX delle Istituzioni di Giustiniano*, in AA. VV., *Atti del congresso internazionale di diritto romano e di storia del diritto*, Verona 27-29 settembre 1948, vol. I, Milano 1953, pp. 439 e ss., e IDEM, *Primordi esegetici sulla legislazione longobarda nel IX sec. a Verona secondo il codice Vaticano latino 5359*, Centro italiano di studi sull'alto medioevo, Spoleto 1954, specialmente pp. 201 e ss. D'altro canto la necessità di un giurisperito incaricato di coadiuvare il podestà nelle cause civili (si veda *infra* p. 30) e i continui interventi sulla normativa in tema di *consilium sapientis*, che risulta tra le più sofferte del codice, lasciano immaginare dei giudici veronesi forse non così ferrati di *ius civile* o canonico. Solo per un esempio cfr. *Gli statuti veronesi del 1276*, vol. I cit., II, cap (*Quibus consilia causarum comitti debeat*), pp. 304-308. Cfr. per alcune note generali sull'attività dei *consiliarii* LOMBARDI, *Saggio sul diritto* cit., pp. 125-130, BELLOMO, *Società e istituzioni* cit., pp. 475-479, e più in generale G. ROSSI, "*Consilium sapientis iudiciale*". *Studi e ricerche per la storia del processo romano-canonico*, I, Milano 1958, soprattutto pp. 113-238.

¹¹⁰ *Gli statuti veronesi del 1276*, vol. I cit., III, cap XX (*Ut potestas cum consilio et voluntate iudicum communis Verone, possit ponere ad tormentum quamlibet personam pro maleficio*), pp. 399-400. La tortura era ammessa solo per delitti che comportassero la pena *sanguinis* o una pena pecuniaria superiore alle 50 libbre, ed inoltre *tunc precedentibus indiciis*.

¹¹¹ Concretamente si indicavano i delitti di omicidio, furto, *robarie*, adulterio, incendio e falso.

¹¹² *Ibidem*, II, cap LVI (privo di rubrica), pp. 312-313. In maniera sostanzialmente analoga disponevano poi il cap. XXXVI (*Sacramentum iudicum communis Verone*), *ibidem*, vol. I, I pp. 42-44, il cap. CIII (*Sacramentum consulum*), *ibidem*, p. 98, e il cap. LXXII, (privo di rubrica) dedicato agli appelli, *ibidem*, vol. I, II pp. 322-324.

¹¹³ Per dare uno spunto di "diritto statutario comparato", a Vicenza i quasi contemporanei statuti del 1264 risultavano assai precisi. Infatti, quanto al civile, disponevano che il giudice dovesse [*facere*] *rationem cuilibet petenti secundum leges et iura et statuta civitatis Vicencie, et bonum usum approbatum et consuetudinem*, precisando che *si statutum legi*

Gli statuti del Duecento

Sostanziali modifiche e migliorie furono invece apportate, rispetto al testo del 1228, all'apparato giudiziario. Il podestà vedeva confermata la propria centralità tra gli organi giudicanti, ma è palese un deciso riassetto del sistema, con una migliore precisazione delle competenze e, soprattutto, con un più ampio interesse per la procedura. Il podestà, quindi, era obbligato a restare ogni giorno nel palazzo comunale, *in loco iudicis maleficiorum*, affinché ciascuno fosse in grado di reclamare giustizia¹¹⁵, venendo affiancato, come già disposto dagli statuti del 1228, dai giudici del comune, portati però a quattro¹¹⁶ e dai consoli, in numero di 12, di cui quattro giudici e i rimanenti laici¹¹⁷.

Tra i quattro giudici del comune assumeva finalmente rilievo il *iudex maleficiorum*, competente a *cognoscere* esclusivamente dei procedimenti relativi a malefici *vel quasi et aliis prohibitis per statuta*, sia che si procedesse per accusa o denuncia, cioè ordinariamente, sia per inquisizione. Era inoltre di sua competenza la determinazione delle spese sostenute in queste occasioni e poteva procedere per ogni altra causa che gli venisse commessa dal podestà, dal capitano ed anche, giova metterlo in luce, dal podestà dei mercanti¹¹⁸. La sua eventuale ingerenza in materie diverse non avrebbe avuto, *ipso iure*, alcun valore. Le funzioni del giudice del maleficio erano comunque limitate all'istruzione della causa, che veniva decisa collegialmente dal podestà con il *consilium* dei giudici del comune e dei consoli a maggioranza, salvo che le parti fossero *consentientes et volentes*, nel qual caso il giudice criminale poteva invece decidere individualmente, dovendo inoltre presiedere all'esecuzione dell'eventuale condanna¹¹⁹.

In linea generale, tutta la procedura criminale risulta oggetto di particolare cura, soprattutto, ma non solo, nei risvolti tecnico-burocratici. Così si precisavano le funzioni dei vari notai addetti al “banco” del maleficio¹²⁰, incaricati di assistere il podestà in tutte le sue funzioni¹²¹, nonché,

contrarium reperiatur, statutum teneatur observare. Gli statuti del comune di Vicenza del 1264, a cura di F. LAMPERTICO, Venezia 1886, I, *Sacramentum consulum*.

¹¹⁴ *Gli statuti veronesi del 1276*, vol. I cit., II, cap LXXXVII (*Ut consuetudo sive usus servetur in feudis, fictis et familiis*), p. 332.

¹¹⁵ *Ibidem*, vol. I, I, cap XXVIII (*Ut potestas teneatur stare omni die semel in palacio*), p. 38.

¹¹⁶ *Ibidem*, vol. I, I, cap XXXIII (*In quibus debeant esse contenti iudices communis Verone*), pp. 40-41. Ancora una volta essi venivano nominati unitamente al podestà, e dovevano essere forestieri.

¹¹⁷ *Ibidem*, vol. I, I, cap LXXVI (*De consulibus elligendis*), p. 73.

¹¹⁸ In un primo momento, questa possibilità di rinvio risultava limitata a questioni attinenti a furti e *robarie*. Il limite venne peraltro abrogato in data non indicata. (Sandri, nella sua edizione, non si avvede dell'avvenuta abrogazione dell'inciso statutario, indicata, come regola, da *va..cet*, inserito in interlinea. Per questo motivo si preferisce citare direttamente il testo del manoscritto). Cfr. B. C. Vr., ms. 3037, III, cap I (*Quod iudex maleficiorum non possit cognoscere nisi de acuis, maleficiis et denunciationibus*), c. 269.

¹¹⁹ *Ibidem*, aggiunta del 1298, per cui [*iudex maleficiorum*] *possit quoslibet consentientes et volentes condempnare et tenutas ipsarum condempnationum committere et executioni mandare*.

¹²⁰ Cfr. *Gli statuti veronesi del 1276*, vol. I cit., I, cap LXXVII (*De duodecim tabellionibus elligendis*), pp. 74-75.

naturalmente, di provvedere alla registrazione degli atti. In questo senso si poneva lo statuto che obbligava i notai, tanto del maleficio quanto dei procuratori, ad annotare qualsiasi scrittura pertinente al proprio ufficio in *quaternis et non in rodolis*¹²². I medesimi erano poi tenuti ad aggiornare il registro del podestà e del *iudex maleficiorum*, in cui andavano trascritti tutti gli atti procedurali¹²³, mentre nel 1298 a queste incombenze si prepose un unico notaio, eletto dal capitano, il quale doveva, a questo scopo, *stare ad banchum maleficiorum continue*¹²⁴. L'esemplificazione potrebbe anche continuare; ma ciò che più preme mettere in rilievo è la decisa spinta verso una, mi si perdoni l'orribile scelta lessicale, "burocratizzazione" e "tecnicizzazione" della procedura¹²⁵. L'attenzione dedicata da questi statuti alle forme e ai modi in cui doveva articolarsi l'attività processuale, l'inclinazione verso un procedimento scritto ed inquisitorio¹²⁶, non trovano alcun riscontro nella precedente raccolta statutaria.

Tornando alle competenze giurisdizionali in materia criminale, un'ultima annotazione va spesa per le indagini che si dovessero svolgere nelle "ville", per le quali il podestà o il giudice dei malefici erano tenuti a scegliere un console e un notaio da inviare nel luogo del delitto¹²⁷.

Più defilato appare il ruolo del podestà circa i procedimenti civili. In effetti, in questo ambito, egli era tenuto più semplicemente a far sì *quod ius reddatur in civitate Verone* sia dai giudici del comune, escluso come detto il giudice dei malefici, sia dai consoli, sia dagli altri ufficiali dotati di competenze giurisdizionali e mi sembra significativo che gli venisse imposto di stipendiare un *bonum iurisperitum pro suo delegato ad iura reddenda in civilibus*¹²⁸. Sinteticamente maggiori competenze

¹²¹ Ad esempio, il cap. IIII (*Qualiter acusationes et denunciationes fieri debeant et qualiter iudex maleficiorum ipsas recipere debeat et in ipsis procedere*) del terzo libro, a determinate condizioni, imponeva di dar luogo all'inquisizione tanto al giudice dei malefici quanto al notaio. *Ibidem*, vol. I, pp. 388-390.

¹²² *Ibidem*, III, cap V (privo di rubrica), p. 390.

¹²³ *Ibidem*, cap VI (privo di rubrica), pp. 390-391. Mi permetto d'osservare che la trascrizione del Sandri non è perfetta.

¹²⁴ *Ibidem*, aggiunta del 1298 (p. 391). Cfr. anche *ibidem*, vol. I, I, cap XXII (*Quod potestas teneatur habere unum librum memorialem*), pp. 32-33.

¹²⁵ Per i notai veronesi si veda SANCASSANI, *Documenti sul notariato veronese* cit., pp. 14-17, IDEM, *Il collegio dei notai di Verona*, in AA. VV., *Il notariato veronese attraverso i secoli*, catalogo della mostra in Castelvechio, a cura di G. SANCASSANI, M. CARRARA, L. MAGAGNATO, Verona 1966, pp. 3-15, e E. ROSSINI, *Il ruolo dei notai nell'amministrazione di Verona Scaligera*, in *Gli scaligeri* cit., pp. 181-188

¹²⁶ Del resto, a partire dalla fine del XIII secolo, la procedura per inquisizione divenne il tipo di processo utilizzato per i reati più gravi. G. ALESSI, *Processo penale (dir. intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXVI, Milano 1987, pp. 375-376.

¹²⁷ *Gli statuti veronesi del 1276*, vol. I cit., III, cap X (*Quod acusationes, denunciationes et defensiones sint recipiende*) pp. 392-393.

¹²⁸ *Ibidem*, I, cap II (*De salario rectoris et famiglia et equis quos tenere debet dominus potestas*), pp. 22-24, aggiunta non datata (b, p. 23). Come si è osservato questa disposizione induce a sospettare una poco brillante cultura giuridica dei giudici veronesi.

Gli statuti del Duecento

venivano affidate ai giudici del comune¹²⁹: a loro quindi, dopo alcune incertezze sciolte solo nel 1302, spettavano, in via generale, tutte le cause e questioni civili di qualunque valore¹³⁰, mentre per i consoli si confermava la precedente disciplina che ne subordinava l'attività alle decisioni del podestà¹³¹. Una più precisa ripartizione delle competenze tra giudici del comune e consoli venne approntata nel 1307 quando, confermata la norma del 1302 per i giudici del comune, ai consoli giudici si assegnarono le cause civili il cui valore non superasse le 50 lire, mentre per i consoli laici il limite veniva fissato in 25 lire¹³². Quanto ai rimanenti ufficiali comunali dotati di poteri giurisdizionali, il codice considerava, ad esempio, i *procuratores*¹³³ o i *cercatores*¹³⁴, nonché i *viatores* comunali, autorizzati alle condanne fino a 60 soldi, sempre però che le parti fossero *volentes et confitentes*¹³⁵. Le cause da dibattersi nelle "ville", che non fossero di valore superiore ai 100 soldi, venivano invece sbrigate dal rettore del luogo¹³⁶, mentre una certa attenzione si dedicava anche ai giudizi arbitrari, demandando l'esecuzione del lodo, su richiesta delle parti, al podestà e ai giudici¹³⁷. Infine di maggior peso risultavano, ancora una volta, le sentenze pronunciate dal podestà o dai consoli dei mercanti, per le quali si continuava a proibire l'appello agli organi comunali¹³⁸.

Gli appelli¹³⁹ trovavano una notevole regolamentazione, a dire il vero un po' caotica, di cui ci si limita ad indicare alcuni aspetti. La competenza spettava principalmente al podestà, ai giudici del comune e ai consoli¹⁴⁰, ed è palese il tentativo di distinguere, ai fini dell'appello, tra sentenze

¹²⁹ Tra i quali si enucleava l'autonoma figura di un *iudex possessionis et tallarum*. Cfr. *ibidem*, cap. CXXVIII (*Sacramentum et forma sacramenti iudicis communis Verone deputati super possessionibus et bonis inimicorum et bannitorum et super tallis et condemnationibus communis Verone*), pp. 110-112.

¹³⁰ *Ibidem*, vol. I, I, cap XXXVI cit., aggiunta del 1302 (p. 44).

¹³¹ *Ibidem*, cap. CIII cit.

¹³² *Ibidem*, vol. II, II, cap VII, pp. 35-36. Questi capitoli statutari furono confezionati dal podestà Engelfredo da Padova *de voluntate domini capitanei* (Alboino della Scala), e quindi pubblicati in "concone" il 10 giugno 1307. Per i giudici del comune, in particolare, si stabiliva che essi potessero conoscere *de omni summa et omni re peccuniaria (!) et generaliter de omnibus causis civilibus*.

¹³³ *Ibidem*, vol. I, IV, cap I (*De procuratoribus ordinandis*), pp. 517-520. La normativa sui due procuratori non è punto chiara, soprattutto circa le competenze giurisdizionali ad essi affidate. Per quanto in questa sede può interessare, ad essi era attribuito il controllo sulle misure, i pesi e i prezzi praticati in alcuni tipi di contrattazioni mercantili. Si tornerà meglio su questi aspetti, esaminando i prossimi statuti.

¹³⁴ *Ibidem*, cap. II (*De cercatoribus elligendis*), pp. 520-522.

¹³⁵ *Ibidem*, vol. I, II, cap XI (*Quod viatores communis Verone possint condemnare quoslibet confitentes et volentes usque ad LX solidos*), p. 208.

¹³⁶ *Ibidem*, cap. CXXIII (*Que cause tractande sunt in villis*), p. 354.

¹³⁷ *Ibidem*, cap. LXIII (*Ut sententie arbitrorum executioni mandentur per potestatem et iudices et consules communis Verone*), pp. 317-318.

¹³⁸ *Ibidem*, capp. LXI (*Ut sententie date per potestatem et consules mercatorum executioni mandentur*) e LXII (*De appellationibus non recipiendis super sentencias mercatorum*), p. 317.

¹³⁹ Cfr. in generale A. PADOA SCHIOPPA, *Ricerche sull'appello nel diritto intermedio*, vol. II, Milano 1970, e, per alcune originali ma interessanti considerazioni, F. CORDERO, *Guida alla procedura penale*, Torino 1986, pp. 384-385.

¹⁴⁰ *Gli statuti veronesi del 1276*, vol. I cit., II, cap LXV (*Ut aliqua sententia si semel dicta fuerit nulla amplius non audiatur*), p. 318. Cfr. anche *Ibidem*, cap. LXVI (*Quod qui se appellaverit a sententia unius iudicis quod alter de ea possit cognoscere*), p. 318.

definitive e interlocutorie. In ogni caso si disponeva la inappellabilità delle sentenze *late in arengis publicis communis Verone*, che non potevano essere annullate, né per esse si ammetteva la possibilità di chiedere una *restitutio in integrum*¹⁴¹.

In sostanza l'apparato giudiziario risulta, almeno nelle intenzioni, fortemente riorganizzato, con una precipua attenzione anche alle forme del procedimento, di marcata matrice romano-canonica, forme che tendono a divenire in certo modo “standard”, per alcuni versi tradizionali. La stessa rilevata cura impegnata nel regolare le funzioni dei notai addetti ai “banchi” giudiziari conferma questa impressione, che andrebbe però suffragata da più approfondita ricerca.

Alcune note, infine, per ciò che attiene la normativa penale in genere. L'impianto dello statuto rispecchiava in buona parte la normativa precedente, accogliendo anche tutti quegli istituti di lontana “origine” germanica cui si è già fatto cenno. E' però palpabile il processo di trasformazione, ancora in atto in questo periodo, che può seguirsi quasi passo per passo tramite la considerazione dei vari capi statutari abrogati. Quindi, tornando alla procedura, malgrado complessivamente il processo-tipo fosse quello per accusa o per denuncia, tuttavia non irrilevante era l'attenzione dedicata alle modalità proprie dell'inquisizione, ammettendosi esplicitamente la possibilità di un procedimento *ex officio*¹⁴². In linea generale si stabiliva che il podestà potesse *inquirere et ponere ad tormentum prout ei videbitur suo arbitrio*, in relazione a tutti i delitti che importassero la pena *sanguinis* o una pena pecuniaria superiore alle 50 lire¹⁴³. Per questi casi poi, come si è sopra osservato¹⁴⁴, il podestà poteva punire ad arbitrio, col che si segnava una netta distinzione, anche sotto il profilo sanzionatorio, tra il

¹⁴¹ *Ibidem*, cap. LXVII (*Ut sententie date in arengis publicis communis Verone non possint annullari*), pp. 319-320.

¹⁴² *Gli statuti veronesi del 1276*, vol. I cit., III, cap XXVII (*Ut potestas teneatur infra unum mensem absolvere vel condemnare de illis maleficiis de quibus cognoverit per officium nisi compositio facta fuerit*), pp. 407-408, che imponeva al podestà di sentenziare, nel termine di un mese, sui malefici *de quibus cognoverit ex officio vel per denunciationem* (...) *vel per acusam*. Significativo, in questo senso, è trovare abrogata la procedibilità su iniziativa di parte per la falsa testimonianza. Cfr. B. C. Vr., ms. 3037 cit., III, cap LI (*De inquisitione falsorum testium et de pena producentium testes et falsa instrumenta*), c. 287 in particolare. Purtroppo l'abrogazione, indicata con *va..cat* inserito in interlinea, non è datata. Quanto al concreto articolarsi del procedimento veronese, cfr. *Gli statuti veronesi del 1276*, vol. I cit., III, capp. IIII cit., VIII (*Quod acusatores, denunciatores, acusati, denunciati non veniant cum pluribus tribus personis in palacio communis Verone*) p. 392, X cit., XII (*Quod acuse et denunciations et defensiones vulgarizantur acusatis sive denunciatis*) pp. 394-395, XVI (*Ut exemplum acuationis et denunciationis dari debeat acusato*) pp. 396-397. Si veda, per più ampie informazioni sulle procedure criminali medievali, P. FIORELLI, *Accusa e sistema accusatorio*, in *Enciclopedia del diritto*, I, Milano 1958, pp. 332-333, A. MALINVERNI, *Lineamenti di storia del processo penale (appunti delle lezioni)*, Torino 1972, pp. 27-39, G. ZORDAN, *Il diritto e la procedura criminale nel Tractatus de maleficiis di Angelo Gambiglioni*, Padova 1976, pp. 75-131, ancora, sempre in un'ottica del tutto originale, CORDERO, *Guida alla procedura penale* cit., pp. 32-54, ALESSI, *Processo penale* cit., pp. 360-377 con ricco richiamo bibliografico nonché E. DEZZA, *Accusa e inquisizione dal diritto comune ai codici moderni*, Milano 1989, pp. 3-27.

¹⁴³ *Gli statuti veronesi del 1276*, vol. I, III, cap XX cit. Cfr. anche *ibidem* cap. III cit. ove si riporta un *additio* del 1304, che, per i casi di risse, *mesclantie et ferute*, vietava il ricorso al procedimento inquisitorio, salvo che non ne fosse derivato un omicidio ovvero una ferita grave. Lo stesso provvedimento poi, in maniera non del tutto chiara però, abbassava a 10 lire il limite della condanna pecuniaria entro cui si ammetteva l'inquisizione. Cfr. anche B. C. Vr., ms. 3037 cit., III, cap XIII (*De pena succumbentis in acuis vel denunciationibus*), cc. 273-274.

¹⁴⁴ Cfr. *supra* p. 27.

Gli statuti del Duecento

procedimento inquisitorio e le altre forme procedurali. Sempre in tema di procedura, sebbene gli statuti conservino la menzione delle prove ordaliche, mi pare che tale riferimento, ereditato dagli statuti del 1228, dovesse avere scarso riscontro nella pratica. A ben vedere, l'ampia possibilità di sottoporre l'inquisito a tortura giudiziaria doveva mettere in secondo piano duelli o giudizi di Dio, oramai avvertiti come strumenti insicuri e del tutto aleatori. Senza contare poi che la normativa procedurale, più recente come testimonia l'uso della terza persona, si soffermava, per lo più, sui testimoni ovvero sulle presunzioni¹⁴⁵ o anche sugli indizi, confermando l'accoglimento di un più razionale apparato probatorio.

Il concetto stesso di pena mi pare incentrato sul momento repressivo o afflittivo, mentre il risarcimento del danno tende sempre più a porsi come una conseguenza della condanna, piuttosto che come fine della stessa. Esempio è la già citata¹⁴⁶ abrogazione dei due vecchi capitoli dedicati all'omicidio, ancora riportati dallo statuto, a favore di una *posta* di redazione più recente. Il raffronto tra i tre capitoli, dà un'idea chiarissima del processo cui si sta accennando. Nel 1298 risultano abrogate le norme dedicate alla tregua¹⁴⁷, evidentemente relitti oramai inutilizzati del passato ordinamento (e gli esempi potrebbero anche continuare).

Notevole è anche l'attenzione che si dedicava alla consegna dei *malefactores* direttamente *in virtutem communis*, non solo ad evitare che il colpevole di qualche delitto venisse consegnato agli offesi, ma soprattutto ad asserire l'esclusiva autorità pubblica per ciò che attiene la sanzione criminale¹⁴⁸. Si è parlato comunque di una trasformazione ancora in atto, per cui, a fianco dell'affermazione del potere sanzionatorio pubblico, si può constatare il permanere di alcune forme di composizione privata, forse anche per i più gravi reati. La *compositio* intervenuta tra le parti comportava infatti l'inapplicabilità della sanzione statutaria, anche se la disciplina presentava più di un motivo di ambiguità, soprattutto nel permettere al podestà, ai giudici e ai consoli di provvedere comunque, anche in questi casi, come meglio ritenessero¹⁴⁹.

¹⁴⁵ Cfr. *Gli statuti veronesi del 1276*, vol. I cit., III capp. IIII, cit. e VIII (*Ut unus ex uno vulnere condempnetur licet plures fuerint acusati*) pp. 391-392.

¹⁴⁶ Cfr. *supra* p. IX, nota 36. Si veda anche, per un altro esempio, *Gli statuti veronesi del 1276*, vol. I cit., III, cap. XXXVII (*De homicidio non premeditate facto puniendo arbitrio potestatis et consulum*) pp. 413-414. Lo statuto, nella sua prima redazione ripresa di pari passo da quella del 1228, faceva riferimento all'emenda, da intendersi come risarcimento del danno. Nel 1302 si provvide a modificarne il disposto, stabilendo che il colpevole dovesse essere punito *realiter et personaliter* ad arbitrio. Lo stacco, direi sostanziale, tra le due redazioni mi pare evidente.

¹⁴⁷ *Ibidem*, vol. I, III, capp. XLV (*De tregua, qualiter sit tenenda et in quibus personis ac rebus*) e XLVI (*De tregua vendicanda*), pp. 416-417. Ad onore del vero, non vennero abrogati tutti i capitoli più antichi. Un esempio di sopravvivenza è dato da *ibidem*, cap. XLVII, (*Quod bannito qui fecerit [mendum] fiat pax eo pacem postulante*), p. 417.

¹⁴⁸ Cfr. *ibidem*, capp. XXIII (*Quod nullus accipere debeat malefactorem de manibus aliquorum qui cepissent*) e XXVIII (privo di rubrica), pp. 405-406.

¹⁴⁹ Lo statuto infatti, dopo aver disposto un termine di un mese per decidere le cause penali, notava che a tale decisione si addivenisse *nisi compositio facta fuerit vel voluntatem pacium remanserit, quo casu, faciam prout michi melius*

Quanto al sistema sanzionatorio, gli statuti registrano un considerevole incremento nel numero e nella varietà delle pene corporali, dalla pena di morte a varie pene mutilative e spesso infamanti, con un'ampia attenzione alle "circostanze", indicate per lo più nella *qualitas* del fatto, delle persone o del luogo, rilevanti per la concreta determinazione delle pene pecuniarie. Complessivamente poi, mi pare meglio precisato l'elemento soggettivo del reato: spesso si menziona il dolo, emerge la possibilità di escludere l'ordinaria colpevolezza nel caso di legittima difesa¹⁵⁰, si dà rilievo anche al tentativo che, lungi dall'essere parificato al reato consumato, comporta l'applicazione di una pena diversa e meno grave di quella ordinaria¹⁵¹.

Un'ultima annotazione vale la pena di spendere per sottolineare l'ampiezza della normativa dedicata ai banditi, in particolare per delitto o per prodizione. Tra l'altro, si può ricordare la confermata esistenza di un libro in cui si tenevano annotati i nomi dei banditi dal comune, nonché le minuziose previsioni sanzionatorie per chi avesse prestato aiuto o rifugio ad alcuno di essi¹⁵². Uno provvedimento del 1293 disponeva il bando per chiunque risultasse contumace in un processo criminale, con l'aggravante che lo si doveva anche ritenere reo confesso. In tal modo era quindi possibile procedere anche a sentenza di condanna, salvo che il contumace non si presentasse nel termine assegnatogli per dare luogo alle proprie difese. Per quest'ultimo aspetto però, la disposizione contrastava con quanto disposto dal capitolo relativo all'omicida bandito in ragione della sua contumacia, che, lungi dall'essere considerato reo confesso, nel caso di cattura doveva essere sottoposto a normale giudizio e, solo in seguito a questo, eventualmente condannato. Pertanto nel 1298, precisando la portata della nuova norma del 1293, se ne escluse l'applicazione, in questa sua

videbitur, cum consilio et voluntate consulum communis Verone, omnium vel maioris partis, et omnium iudicum communis Verone vel maioris partis. Ibidem, cap. XXVII cit. Cfr., anche per alcune annotazioni sulla base della contemporanea dottrina di diritto comune, si veda A. PADOA SCHIOPPA, Delitto e pace privata nel pensiero dei legisti bolognesi. Brevi note, in "Studia Gratiana", XX, Roma 1976, pp. 270-297 e per un raffronto con la statutaria di alcuni comuni lombardi IDEM, Delitto e pace privata nel diritto lombardo cit., pp. 557-579.

¹⁵⁰ Ciò valeva solo per gli omicidi, con la conseguenza che il reato, se commesso per legittima difesa, veniva punito solo pecuniariamente ad arbitrio, e non con l'ordinaria pena di morte. Comunque il concetto di legittima difesa non veniva molto precisato, limitandosi lo statuto a richiedere che l'omicidio fosse avvenuto a propria *defensionem*. B. C. Vr., ms. 3037, III, cap XXXIII cit.

¹⁵¹ Chiaro che il concetto di delitto tentato, accolto dagli statuti verrebbe di molto ampliato se si accettasse l'opinione del Dahm, che nella *qualitas facti* voleva compresa anche la considerazione della consumazione o meno del reato. La si veda riportata da A. CAVANNA, *Il problema delle origini del tentativo nella storia del diritto italiano* Annali della facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Genova, IX Milano 1970, p. 34 nota 62 dell'estratto. Di reato tentato gli statuti parlano esclusivamente, a quanto mi risulta, per l'omicidio e a partire dal 1298. Se l'inquisito *dictum maleficium facere temptaverit seu presumpserit licet illud non perfecerit*, allora non avrebbe subito la pena capitale prevista per l'omicidio, ma gli venivano "soltanto" tagliati una mano ed un piede. B. C. Vr., ms. 3037, III, cap XXXIII cit., aggiunta del 1298 (pp. 411-412).

¹⁵² Cfr. *Gli statuti veronesi del 1276*, vol. I cit., III, pp. 445-450.

Gli statuti del Duecento

ultima parte, per i reati per i quali fosse prevista la pena *sanguinis*¹⁵³. Quanto allo stato giuridico dei banditi, uno statuto del 1294, tra gli altri, dettava un'interpretazione autentica per la *posta* relativa al divieto di dare udienza ai banditi per maleficio: quindi chi fosse stato bandito per delitto punito con la pena capitale, rimaneva esposto alla possibilità di essere ucciso o ferito legittimamente, chi invece per delitto punito con pena mutilativa poteva essere solo ferito, ma non in modo grave¹⁵⁴. Va infine sottolineata, anche per l'interesse storico che esse presentano, la copiosa serie di norme impegnate a precisare i contorni del bando perpetuo nei confronti degli "estrinseci" della *pars comitis*, degli uccisori di Mastino I, nonché di vari altri traditori e ribelli nemici della parte reggente la città¹⁵⁵.

1.3 Le fonti giuridiche perdute: ipotesi per una loro ricostruzione

In più casi nella trattazione sin qui svolta si è fatto cenno (e ancora lo si farà per le fonti trecentesche in particolare), anche con rammarico, alle notevoli carenze della documentazione degli archivi veronesi, registrando la mancanza di "testimoni" preziosi irrimediabilmente cancellati dal tempo, dall'incuria e dalle vicissitudini storiche. Come si è visto, non si tratta solo di atti processuali o delle cancellerie signorili o comunali (che pure mancano in larga misura), ma spesso si è accertata la mancanza di interi codici statutarî, senza dimenticare che quelli "sopravvissuti" sono, in più casi, gli esemplari meno utilizzati, quindi i meno interessanti.

Basterebbe la menzione di queste lacune documentali, se non fosse che per una di esse si è sviluppato un dibattito, di fascino archeologico, di cui ritengo opportuno dare breve informazione. Ci si riferisce all'ipotesi di ulteriori compilazioni statutarie duecentesche, se non anteriori, di cui oggi non rimangono che problematiche testimonianze.

Con necessaria semplificazione, il problema, noto e trattato¹⁵⁶, nasce innanzi tutto dalla constatazione dell'esiguità dello statuto del 1228¹⁵⁷, come visto articolato in soli 282 capitoli neppure divisi in libri, e dalla presenza di relativamente numerose¹⁵⁸ *poste* extravaganti anteriori a tale

¹⁵³ Cfr. *ibidem* vol. II, III, cap VI, pp. 56-57. La *posta* in questione venne redatta dal podestà Tano degli Ubaldi per volontà dei capitani Alberto e Bartolomeo della Scala.

¹⁵⁴ *Ibidem*, cap. VII, pp. 58-59. Lo *statutum*, in questo caso, venne approntato dal podestà Andrea Zeno, sempre con il consenso dei capitani.

¹⁵⁵ *Ibidem* vol. I, III pp. 450-473. Si noti che chiunque avesse denunciato una delle persone o dei fatti considerati da questi statuti, doveva essere creduto con la prova di un solo testimone. Cap. CXXVII (privo di rubrica), p. 473.

¹⁵⁶ Si veda soprattutto MOSCHETTI, *Gli statuti comunali* cit., pp. 9-10, FACCIOLI, *Il caput DXXXV*, pp. 57 e ss. ed anche SIMEONI, *Il comune di Verona fino ad Ezzelino* cit., pp. 90-92.

¹⁵⁷ Che presenta, come si è già osservato, significative "dimenticanze", come la normativa sul funzionamento del consiglio cittadino o sull'elezione del podestà. Cfr. FACCIOLI, *Il comune* cit., pp. 4-5.

¹⁵⁸ Sempre nei limiti di una documentazione complessivamente assai modesta.

data¹⁵⁹, per cui viene logico il sospetto che il *Liber juris* non rappresentasse “tutto il materiale legislativo del comune”¹⁶⁰. Inoltre la “pulizia” del manoscritto che lo riproduce induce a pensare ad un utilizzo assai ridotto di questo codice, caduto presto in disuso a favore di un altro successivo¹⁶¹.

Anzi, nel senso della probabile esistenza di una o più compilazioni statutarie posteriori al *Liber juris* e comunque precedenti al 1276, oggi perdute, si possono segnalare alcune importanti, e non sempre ben ponderate, “testimonianze”. Ci si riferisce soprattutto alla *Summa feudorum* del veronese Iacopo d’Ardizzone da Broilo¹⁶², composta presumibilmente tra il 1230 e il 1240, che più volte fa riferimento non solo alla consuetudine veronese, ma anche agli statuti di Verona, richiamati per *incipit*¹⁶³. L’interessante è che le citazioni di Iacopo, in molti casi, non corrispondono né alla redazione del 1228¹⁶⁴, né a quella successiva del 1276, che del resto il giurista veronese non poteva conoscere. Meno sicura, ma non per questo irrilevante, è invece l’affermazione di uno storico locale quale il Dalla Corte¹⁶⁵, che descrive un antico codice statuario, a suo dire diviso in quattro libri,

¹⁵⁹ Per un esempio assai citato, relativo al 1205, cfr. G. BISCARO, *Attraverso le carte di S. Giorgio in Braida di Verona esistenti nell’archivio Vaticano*, in “Atti del Regio istituto veneto di scienze lettere ed arti”, a. a. 1932-33, tomo XCII parte II, pp. 1005-1014. Cfr. anche FACCIOLO, *Il comune*, cit. pp. 4-5, nota 3.

¹⁶⁰ FACCIOLO, *Il caput*, cit. p. 62. Del resto a simili conclusioni era già giunto il Carlini. A proposito degli statuti del 1228, l’erudito veronese notava che *suspiciandum sit collectionem illam neque integram esse, neque diligenter ordinata*. CARLINI, *De pace* cit., p. 183. Nella stessa direzione cfr. anche E. BESTA, *Legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell’Impero Romano al secolo decimo sesto*, in *Storia del diritto italiano* pubblicata sotto la direzione di Pasquale Del Giudice, I. parte II, Milano 1925, pp. 583-584 che ritiene che il primo nucleo della normativa veronese risalga al XII secolo.

¹⁶¹ I rarissimi interventi sono dovuti alla stessa mano che ha steso il codice. SIMEONI, *Il comune di Verona fino ad Ezzelino*, cit., p. 92, nota 1.

¹⁶² Cfr. IACOPO D’ARDIZZONE DA BROILO, *Summa feudorum*, in *Tractatus illustrium in utraque tam pontificii tam cesarei iuris, facultate iurisconsultorum de feudis*, tomo X par. I, Venezia 1584, ff. 225-260. (La numerazione dei fogli in questo volume presenta spesso errori ed incongruenze). Per alcune informazioni biografiche su Iacopo, vedasi il classico C. SAVIGNY, *Storia del diritto romano nel medioevo*, (trad. Bollati), vol. II, Torino 1857, pp. 277 e ss. e il più recente G. GIORDANENGO, *Les feudistes (XII-XVI)*, in AA. VV., *El dret comú; Catalunya*, Barcelona 1992, pp. 101-103. Del giurista veronese ebbero ad occuparsi in passato S. MAFFEI, *Verona illustrata*, parte II, Roma 1977 (ristampa anastatica dell’edizione di Milano del 1825), pp. 102-103 ed anche G. B. BIANCOLINI, *Supplementi alla Cronica di P. Zagata*, parte II, vol. II, Verona 1749, pp. 143-144.

¹⁶³ Complessivamente Iacopo si vale della citazione di statuti o consuetudini veronesi in più di venti casi.

¹⁶⁴ Ancora il Carlini comparava il testo statuario ai richiami del giurista per concludere che *videtur Ardizonus usus fuisse codice uberiori quam fuerit collectio notariorum Calvi*. CARLINI, *De pace* cit., p. 183. Volendo indicare un esempio, il giurista veronese menzionava il cap. *nullo capto viat.*, dedicato alla repressione delle *falsae ambasciate* poste in essere da messi comunali (IACOPO D’ARDIZZONE, *Summa feudorum* cit., f. 262r.). Di uno statuto con simile *incipit* non v’è traccia, a quanto mi consta, né tra le *postae* del 1228, né tra quelle del 1276. Ma è interessante notare che se il *Liber juris* si limitava a punire il messo che rifiutasse ingiustificatamente di svolgere qualche incarico (*Liber juris* cit., cap. CCLVII, *De poena viatoris nolentis facere ambaxatam*, pp. 189-190), nel 1276 risultava sanzionata, con la medesima pena riportata da Iacopo, anche la *falsa ambaxata* (B. C. Vr, ms. 3037 cit., III, cap CXXXII, *De viatoris mulctandis*, c. 323). Una revisione intermedia di questa normativa mi pare a questo punto plausibile.

¹⁶⁵ “Questi [gli statuti] furono divisi in quattro libri i quali a me, dalla liberalità d’un mio cortese signore, acciocché io possa più fedelmente i governi di que’ tempi descrivere, sono stati donati.” G. DALLA CORTE, *Dell’istoria della città di Verona*, tomo I, Venezia 1744, p. 171. E’ indubbio che simili affermazioni non possano accogliersi fideisticamente, ma non si può neppure trascurare che lo storico veronese ebbe sotto mano e utilizzò documenti oggi perduti. (BIANCHI - VARANINI, *Statuti comunali e Signoria*, cit., p. 36 nota 116). Singolare è anche il giuramento del podestà riportato dallo storico cinquecentesco, inconciliabile tanto con quello del 1228 che con quello del 1276.

Gli statuti del Duecento

mentre, come si vedrà, nessuna delle redazioni dello statuto, che ci sia pervenuta, presenta simile partizione. Indecifrabili sono infine la menzione o il rinvio ad un non meglio specificato *statutum vetus* o *antiquum*, di cui è attestata la presenza ancora nel XVI sec. quando lo si richiama in occasione di alcuni procedimenti¹⁶⁶.

Non è qui sede per approfondire la questione, sulla cui soluzione pesa senz'altro la notevole esiguità documentale. Volendo comunque tirare le fila del discorso, penso che alcuni dati vadano oltre la semplice ipotesi, almeno sulla scorta degli studi sino ad oggi svolti. In primo luogo mi sembra sufficientemente provato che lo statuto del notaio Calvo, malgrado non si tratti di una copia per semplice uso privato¹⁶⁷, non contenga se non una parte del complessivo materiale legislativo comunale, forse più ampiamente raccolto in quel *Liber comunis* in cui *omnia acta et ordinamenta civitatis Verone continentur*, ricordato a partire dal 1184¹⁶⁸, al cui aggiornamento provvedevano i *procuratores* del comune. Il *liber juris* può quindi intendersi come il risultato di una revisione di *routine* dei registri comunali, prevista dagli statuti stessi che ne addossavano al podestà in carica l'onere¹⁶⁹, se non addirittura una semplice trascrizione parziale di un complesso di *poste* preesistenti, originata presumibilmente dall'impossibilità materiale di aggiungerle nel registro in uso. Fino a che punto però si spingessero queste sistemazioni non è dato di sapere, ma forse non è così azzardato prospettare l'esistenza di un'organica raccolta di *poste*, o almeno di un autonomo registro, precedente alla sistemazione del Calvo¹⁷⁰ che, del resto, a conferma di quanto detto, si valse di un materiale già

¹⁶⁶ Cfr. FACCIOLI, *Il caput*, cit., pp. 62-63, specialmente nota 13, e BIANCHI - VARANINI, *Statuti comunali e Signoria*, cit., p. 16 nota 22, dove si ricorda il rinvio al terzo libro di uno *statutum antiquum*, contenuto in un'addizione al testo degli statuti del 1276. La divisione in libri esclude che si tratti del codice del Calvo e, con un po' di azzardo, viene da pensare allo statuto descritto dal Dalla Corte.

¹⁶⁷ Cfr. SIMEONI, *Il comune di Verona fino ad Ezzelino*, cit., p. 92.

¹⁶⁸ Cfr. C. CIPOLLA, *Verona nella guerra contro Federico Barbarossa*, in "Nuovo Archivio Veneto", tomo X, parte II, 1895, pp. 477-480 n. 118, in cui è pubblicato un elenco delle ville del distretto veronese che costituiva il primo documento del cartolario, oggi purtroppo perduto. Cfr. anche G. SANDRI, *Nuove notizie sull'antico cartolario del comune di Verona*, in IDEM, *Scritti di G. Sandri raccolti da G. Sancassani*, Istituto per gli studi storici veronesi, Verona 1969, pp. 11-25 e SIMEONI, *Il comune di Verona fino ad Ezzelino*, cit., p. 85, e nota 2.

¹⁶⁹ *Postas communis Veronae per octo dies antequam eligatur potestas vel consules in regimine Veronae ordinabo et ordinari faciam, nisi remanserit voluntate consili vel maioris partis. Liber juris* cap. CXLII cit. E' comunque improbabile che questi riordini avvenissero con cadenza effettivamente annuale. SIMEONI, *Il comune di Verona fino ad Ezzelino*, cit., p. 91.

¹⁷⁰ Questa opinione è espressa da FACCIOLI, *Il caput*, cit. p. 64, peraltro incline, contrariamente al Simeoni, a considerare il *Liber juris* poco più di una copia privata e sicuro nel negare la possibilità di una redazione statutaria "intermedia" tra il 1228 e il 1276. In sostanza la compilazione degli statuti, rimasti poi in vigore fino alla revisione "albertina" e di cui si valse Iacopo d'Ardizzone, sarebbe antecedente al 1228, data in cui si provvede alla stesura di una copia parziale e disordinata della legislazione comunale. L'opinione è senz'altro suggestiva, ma forse non così documentata. In particolare non mi pare senz'altro assiomatica l'identificazione tra lo *statutum vetus* cui sopra s'è fatto cenno e un ipotetico codice statutario antecedente al 1228. Inoltre l'alto numero di rubrica della *posta* esaminata dal Faccioli, a mio avviso testimone di un registro ampio e non ordinato in libri, contrasta con la citata menzione, negli statuti del 1276, di un antico codice già diviso in libri. Senza contare infine, che anche sulla datazione del *caput* DXXXV l'intervento dell'archivista veronese risulta perlomeno evasivo.

per sommi capi ordinato¹⁷¹. Mi pare invece piuttosto documentata la conclusione del Simeoni, per cui il codice del 1228 ebbe un utilizzo molto limitato nel tempo, per venire presto superato da una successiva revisione statutaria, forse già divisa in libri, collocabile tra il 1228 e il 1235 o poco oltre, se di essa si valse il giurista Iacopo d'Ardizzone. Di qui alla revisione "albertina" dello statuto, la documentazione latina quasi completamente, ma certo il regime autoritario instaurato da Ezzelino da Romano non doveva essere favorevole ad una cospicua produzione legislativa, perlomeno nelle forme ordinarie¹⁷².

Ipotesi, anche affascinanti, ma pur sempre opinabili e rivedibili alla luce di migliori interpretazioni della documentazione esistente o di fortunosi, quanto improbabili, rinvenimenti d'archivio. A dare la misura dei limiti delle conclusioni sopra svolte, è sufficiente la considerazione che esse riposano sull'opinione, proposta dal Simeoni, del carattere ufficiale della compilazione del Calvo. Sconfessare l'autorevole studioso comporterebbe la necessità di un ripensamento della misura e delle forme della più antica statutaria veronese, ma, come s'è detto, non è certo questa la sede per tale discussione.

Un'ultima annotazione si può spendere per il poco chiaro riferimento ad uno statuto della *communantia*, identificata dal Simeoni in una sorta di *societas* di *homines novi*, pronta ad imbracciare le armi nel caso di necessità, che resse la città per breve tempo, a partire più o meno dalla fine del 1227, prima dell'affermazione ezzeliniana¹⁷³. L'istituzione, sempre secondo il citato autore, va collocata nel periodo pre-ezzeliniano, ed è significativo come gli statuti del 1276 riprendano, praticamente alla lettera, quelli del 1228, riferendoli però alle singole arti e non alla vecchia *societas*¹⁷⁴. Degli statuti della *communantia*, a quel che mi consta, non rimane oggi traccia, e quanto se ne può sapere risulta dai tre capi che vi dedicano gli statuti del 1228¹⁷⁵, dove, tra l'altro, si

¹⁷¹ SIMEONI, *Il comune di Verona fino ad Ezzelino*, cit., p. 98. Che gli statuti copiati dal Calvo avessero già subito un rimaneggiamento è comunque confermato dal raffronto tra uno statuto del 1203 e il corrispondente cap. CXXXIX del *Liber juris*, per cui cfr. FACCIOLI, *Il caput*, cit. p. 63 nota 14, che ne pubblica il testo tratto da A. S. Vr., A. A. C. (*Processi*), b. 54, n. 776.

¹⁷² BIANCHI - VARANINI, *Statuti comunali e Signoria*, cit., pp. 16-17, prospettano una vera e propria cessazione della ordinaria attività legislativa del comune solo per l'ultimo decennio del dominio Ezzeliniano (1250-1259).

¹⁷³ Cfr. VARANINI, *Istituzioni, società e politica* cit., p. 295. Più ampiamente si veda KOENIG, *Il "popolo" dell'Italia del nord* cit., pp. 38 -41 e 45, che intende la *communantia* come una società di popolo.

¹⁷⁴ SIMEONI, *Il comune di Verona fino ad Ezzelino*, cit., pp. 56-58.

¹⁷⁵ *Liber juris* cit., cap. CCLXXX (*De statuto communantiae servando*), cap. CCLXXXI (*Ne alicui de communantia offendantur*) e cap. CLXXXII (*Ne bannum auferatur illis de communantia pro armis*), pp. 207-208.

Gli statuti del Duecento

fa menzione anche di un rettore¹⁷⁶ e si accenna all'obbligo del podestà del comune di osservare e farne osservare le disposizioni¹⁷⁷.

Quanto infine agli statuti duecenteschi della *Domus mercatorum* e delle arti, andati completamente perduti, si avrà cura di darne adeguata notizia più avanti, quando esamineremo gli statuti mercantili veronesi.

* La sezione della tesi di laurea che viene pubblicata, oltre ad essere ovviamente datata quanto a riferimenti bibliografici, non tiene conto dell'importante ed approfondito saggio di P. LÜTKE WESTHUES, *Die Kommunalstatuten von Verona im 13. Jahrhundert. Formen und Funktionen von Recht und Schrift in einer oberitalienischen Kommune*, Gesellschaft, Kultur und Schrift Mediävistische Beiträge, Herausgegeben von Hagen Keller, Frankfurt am Main 1995. Lo studio dello storico tedesco sugli statuti duecenteschi veronesi conduce a conclusioni a mio parere definitive circa la natura dello statuto del 1228. Appare cioè ora pacifico che il manoscritto che raccoglie lo statuto del 1228 non sia che una copia, presumibilmente parziale e sicuramente non ufficiale dello statuto vigente (andato invece perduto), copia compilata dal Calvo su commissione del Capitolo del Duomo e ad uso interno dello stesso (.LÜTKE WESTHUES, *Die Kommunalstatuten von Verona* cit., pp. 20-21)

[Home Page Storia e Società](#)

¹⁷⁶ Il rettore indicato dagli statuti è un tale Giuliano, figlio di un *hosterius*. Cfr., VARANINI, *Istituzioni, società e politica* cit., p. 295.

¹⁷⁷ KOENIG, *Il "popolo" dell'Italia del nord* cit., pp. 38-39, sulla base di questa *posta*, ritiene che la *communantia* reggesse il comune veronese, anzi che il suo rettore Giuliano "fosse tanto potente che governava il comune quasi da solo".